



POR FESR Lazio 2014-2020

Asse 3 Competitività

Obiettivo tematico 3 – Promuovere la competitività delle PMI, il settore agricolo e il settore della pesca e dell’acquacoltura

Priorità di investimento c) – Sostenere la creazione e l’ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo dei prodotti e servizi

Obiettivo specifico RA 3.1 – Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo

AVVISO PUBBLICO

LAZIO CINEMA INTERNATIONAL 2017

“Attrazione produzioni cinematografiche e sostegno delle PMI che operano direttamente nel settore”

Indice

Articolo 1 – Premessa	2
Articolo 2 – Obiettivi, finalità e contenuti dell’avviso	2
Articolo 3 – Definizioni e principali riferimenti normativi	2
Articolo 4 – Opere agevolabili.....	10
Articolo 5 – Dotazione finanziaria	10
Articolo 6 – Destinatari e requisiti di ammissibilità	11
Articolo 7 – Natura e misura dell’Aiuto.....	13
Articolo 8 – Cumulo delle agevolazioni.....	13
Articolo 9 – Spese Ammissibili	14
Articolo 10 – Disposizioni generali relative alle Spese	15
Articolo 11 – Accordo a Latere e compiti del Capofila	17
Articolo 12 – Modalità di presentazione della richiesta di agevolazione.....	18
Articolo 13 – Procedura di selezione e concessione dell’Aiuto	20
Articolo 14 – Criteri di valutazione.....	23
Articolo 15 – Modalità di realizzazione delle Coproduzioni agevolate.....	25
Articolo 16 – Erogazione dell’Aiuto	25
Articolo 17 – Revoche e Recuperi	28
Articolo 18 – Controllo e monitoraggio.....	29
Articolo 19 – Diritto di accesso, informativa ai sensi della Legge 241/90, trasparenza e trattamento dei dati personali	29

Allegato A – Modulistica e relative istruzioni

Allegato B – Istruzioni e fac-simile Formulario

Allegato C – Informativa ai sensi della Disciplina Privacy

Articolo 1 – Premessa

1. Il presente Avviso («**Avviso**») è disposto in attuazione del Programma Operativo Regionale Lazio 2014-2020 (CII: 2014IT16RFOP010 («**POR**») ed in particolare con l’Azione 3.1.3 “Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale”, sub-azione: “Attrazione produzioni cinematografiche e azioni di sistema attraverso il sostegno delle PMI che operano direttamente o indirettamente nel settore” dell’Asse prioritario 3 “Competitività” ed in conformità con la relativa Scheda Modalità Attuative Programma Operativo («**MAPO**») approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 550 del 13 ottobre 2015 e ss.mm.ii..

Articolo 2 – Obiettivi, finalità e contenuti dell’avviso

1. La Regione Lazio, attraverso il presente Avviso, intende promuovere:
 - a. il rafforzamento e il miglioramento della competitività delle imprese di produzione cinematografica e il relativo indotto, anche mediante una più intensa collaborazione con i produttori esteri;
 - b. una maggiore visibilità internazionale delle destinazioni turistiche del Lazio ed in particolare dei luoghi di pregio artistico e culturale oggi più marginali rispetto ad una domanda concentrata prevalentemente su Roma, e quindi della competitività del settore turistico.
2. In particolare l’intervento è finalizzato a sostenere mediante dei contributi a fondo perduto - concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU UE L 187/1 del 26.06.2014) «**Regolamento Generale di Esenzione**» o «**RGE**» ed in particolare ai sensi dell’art. 54 “Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive” - gli investimenti in produzioni audiovisive che prevedono la partecipazione dell’industria audiovisiva del Lazio e straniera e una distribuzione di carattere internazionale di detti prodotti. Il contributo a fondo perduto è incrementato per i prodotti che consentono la maggiore visibilità internazionale delle destinazioni turistiche del Lazio di cui al comma 1 lett. b).
3. L’Avviso, in attuazione della MAPO ed ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/1990, definisce le caratteristiche dei progetti agevolabili, i soggetti che possono beneficiarne, la forma e la misura degli Aiuti, le spese ammissibili, i criteri di valutazione e le procedure di accesso, di concessione e di erogazione degli Aiuti.

Articolo 3 – Definizioni e principali riferimenti normativi

1. I termini e le abbreviazioni utilizzati nell’Avviso con la lettera maiuscola, al singolare o al plurale, vanno intesi con riferimento alle definizioni introdotte nello stesso o di seguito riportate in grassetto e tra virgolette, ferma restando la validità di tutte le ulteriori definizioni previste nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Normativa e soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo

1. «**Aiuto**»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), ivi compresi, ai sensi dell’art. 2 (13) del REG SIE, gli aiuti De Minimis.
2. «**Autorità di Gestione**» o «**AdG**»: è l’organismo responsabile della gestione del POR secondo quanto stabilito dall’articolo 123, paragrafo 1, e dall’articolo 125 del REG SIE. Tale organismo è stato individuato con la Deliberazione n. 660 del 14 ottobre 2014 nella Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Regione Lazio, il cui Direttore è la Dott.ssa Rosanna Bellotti, e-mail: adgcomplazio@regione.lazio.it.
3. «**Commissione tecnica di Valutazione**»: organismo collegiale deputato alla valutazione dei Progetti per l’Avviso. La Commissione è nominata dall’Autorità di Gestione del POR FESR, composta dal Direttore pro-tempore della Direzione Regionale “Cultura e Politiche giovanili” o suo supplente che la presiede, dall’Autorità di gestione o suo supplente, dal Referente operativo di gestione regionale (RGA)

- o suo supplente, da un esperto designato dalla Direzione Cinema del MIBACT, da un esperto designato da Fondazione Roma Lazio Film Commission e da due esperti designati da Lazio Innova.
4. «**Disciplina Antimafia**»: D.Lgs. n. 159 del 06 settembre 2011 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.
 5. «**Legge Fallimentare**»: Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii..
 6. «**Reati di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50**»:
 - a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c. false comunicazioni sociali ai sensi degli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - d. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - e. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - f. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.l del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - g. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - h. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
 7. «**Regolamento De Minimis**» o «**De Minimis**»: il Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "De Minimis", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie L 352 del 24.12.2013, che prevede, tra l'altro e con eccezioni, che l'importo complessivo degli aiuti De Minimis concessi da uno Stato membro a un'Impresa Unica in termini di ESL, non può superare Euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari (in caso di imprese operanti nel settore dei trasporti di merci su strada per conto terzi tale soglia è ridotta a Euro 100.000,00).
 8. «**Regolamento Generale**» o «**REG SIE**»: Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, "recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio" (Fondi Strutturali e di Investimento Europei - Fondi SIE).
 9. «**Responsabile del procedimento**»: soggetto responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento amministrativo (art. 10 L. 241/90).
 10. «**Direzione Regionale**»: Direzione Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio.
Soggetti Destinatari, Richiedenti e Beneficiari
 11. «**Destinatari**»: le fattispecie dei soggetti potenzialmente Beneficiari, ove possiedano i requisiti previsti dall'Avviso.
 12. «**Potenziati Beneficiari**»: i Produttori Indipendenti che abbiano o intendano dotarsi di una Sede Operativa nel territorio regionale del Lazio e che risultino titolari dei diritti di sfruttamento per l'Italia dell'Opera agevolabile, per effetto di un Contratto di Coproduzione oppure per effetto di un relativo

- Accordo a Latere o, ai fini della Concessione del contributo con riserva, di una Lettera di Intenti o relativo Accordo a Latere.
13. «**Beneficiario**»: Richiedente che risulti ammissibile e finanziabile ai sensi dell'art. 13 del presente Avviso.
 14. «**Richiedente**»: il soggetto giuridico, dotato di capacità di agire, che richiede, direttamente o mediante un Mandatario che lo rappresenta, l' Aiuto previsto dall' Avviso.
 15. «**Impresa Cinematografica o Audiovisiva**»: ai sensi della lettera n) del comma 1) dell'art. 2 della Legge 14 novembre 2016, n. 220 è "l'impresa che operi nel settore della produzione cinematografica o audiovisiva, della distribuzione cinematografica o audiovisiva in Italia o all'estero, della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell'editoria audiovisiva, dell'esercizio cinematografico".
 16. «**Produttore**»: l'Impresa Cinematografica o Audiovisiva che eserciti l'attività di produzione cinematografica o audiovisiva in forma esclusiva o prevalente (codice NACE J.59.11).
 17. «**Produttori Indipendenti**»: il Produttore che ai sensi della lettera q) del comma 1) dell'art. 2 della Legge 14 novembre 2016, n. 220 "ha i requisiti previsti all'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, e relativi decreti di attuazione";
 18. «**Produttore Associato**»: l'Impresa Cinematografica o Audiovisiva che al momento della presentazione della richiesta ha già sottoscritto un contratto vincolante con il Richiedente, in base al quale il Produttore Associato partecipa alla copertura di parte dei costi della Coproduzione posti a carico del Richiedente dal Contratto di Coproduzione o, ai fini della Concessione del contributo con riserva, dalla propedeutica Lettera di Intenti.
 19. «**Produttore Estero**»: una Impresa Cinematografica o Audiovisiva che opera nel settore di "Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi" ovvero nell'"Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi" (codici NACE J.59.11 e 13 o equivalenti extraeuropei) indipendentemente dal mezzo di distribuzione ed ha la maggioranza dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato (escluse troupe), in Stati diversi dall'Italia. Non sono considerati produttori esteri le imprese e i loro Titolari Effettivi che, direttamente o tramite altre imprese di cui siano Titolari Effettivi, hanno prodotto prevalentemente, negli ultimi tre anni, opere cinematografiche di cui possiedono i diritti di sfruttamento per il mercato italiano o opere audiovisive che sono state trasmesse per la prima volta su canali televisivi italiani.
 20. «**Impresa**»: ai sensi dell'art. 1 del Reg. (UE) n. 651/2014 (RGE) si considera Impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica.
 21. «**Impresa Autonoma**»: qualsiasi impresa non classificata come Impresa Associata o come Impresa Collegata ai sensi dell'Allegato I al RGE.
 22. «**Impresa Unica**»: l'insieme di Imprese, come definito all'art. 2 (2) del De Minimis, tra le quali esista almeno una delle relazioni seguenti:
 - a. un'Impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra Impresa;
 - b. un'Impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra Impresa;
 - c. un'Impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra Impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d. un'Impresa azionista o socia di un'altra Impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra Impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le Imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più altre Imprese, sono anch'esse considerate un'Impresa Unica.
 23. «**Imprese Collegate**»: in conformità all'allegato I al RGE e all'art. 2 (2) del Regolamento De Minimis, fatte salvo le eccezioni ivi previste, sono le Imprese fra le quali esiste una delle relazioni che determinano l'insieme di Imprese definite come "Impresa unica" ed inoltre le Imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone

- fisiche che agiscono di concerto, ove tali Imprese esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui. Si considerano operare sullo “stesso mercato rilevante” le Imprese che svolgono attività ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ATECO (prime 2 cifre dopo la lettera che identifica la sezione). Si considerano operare su “mercati contigui” le Imprese che fatturano almeno il 25% tra di loro (anche una sola delle due).
24. **«Imprese Associate»:** in conformità all'Allegato I al RGE e fatte salve le eccezioni ivi previste, sono tutte le Imprese non classificate come Imprese Collegate tra le quali esiste la seguente relazione: un'Impresa (Impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più Imprese Collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra Impresa (Impresa a valle).
25. **«Imprese in Difficoltà»:** in conformità al comma 18 dell'art. 2 del RGE e fatte salve le precisazioni ivi previste, sono le PMI che soddisfano almeno una delle seguenti circostanze:
- nel caso di società a responsabilità limitata costituita da almeno tre anni, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto, a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
 - nel caso di società costituita da almeno tre anni in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
 - qualora l'Impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - qualora l'Impresa abbia ricevuto un Aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il finanziamento o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un Aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un Piano di ristrutturazione.
26. **«Legale Rappresentante»:** I soggetti che hanno il potere di rappresentare la Società nei rapporti con i terzi. Nel caso dei soggetti iscritti al Registro delle Imprese è la o le persone che ivi risultano dotate di tali poteri, compreso il titolare di Ditta Individuale.
27. **«Piccole e Medie imprese» o «PMI»:** imprese che rispettano i parametri dimensionali previsti nell'allegato I al RGE e nel Decreto del Ministero Attività Produttive del 18 aprile 2005 di recepimento della raccomandazione comunitaria 2003/361/CE del 06.05.2003 (GUCE Serie L 124 del 25 maggio 2003). Fermi restando i maggiori dettagli previsti nelle richiamate normative, le PMI sono le Imprese Autonome che occupano meno di 250 addetti (in termini di Unità lavorative Annue – ULA) e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, e le Imprese non Autonome che non superano dette soglie consolidando i dati delle Imprese Collegate e, pro quota, delle Imprese Associate. Un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente, salvo che nei limitati casi contemplati al comma 2 dell'art. 3 dell'allegato I al RGE. Fermi restando i maggiori dettagli previsti nell'allegato I al RGE e, per quanto riguarda le modalità di calcolo, nel Decreto del Ministero attività Produttive del 18 aprile 2005 di recepimento della Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003:
- gli occupati, calcolati in termini di Unità Lavorative Annue («ULA»), il fatturato e il totale di bilancio annuo (totale attività) devono fare riferimento ai dati dell'ultimo bilancio approvato o in mancanza all'ultima dichiarazione dei redditi presentata;
 - è sufficiente rispettare una sola delle due soglie previste per il fatturato ed il totale di bilancio annuo (totale attività);
 - se un'Impresa supera tali soglie, in qualsiasi direzione, essa perde o acquisisce la qualifica di micro, piccola, media o grande Impresa solo se questo scostamento avviene per due anni consecutivi;
 - per le Imprese non Autonome dette soglie devono essere calcolate consolidando i dati delle Imprese Collegate e, pro quota, delle Imprese Associate;
 - un'Impresa non è una PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente, fatte salve le limitate eccezioni previste nell'Allegato I al RGE.

28. **«Mandante»:** Potenziale Beneficiario che stipula un Accordo a Latere con uno o più altri Potenziali Beneficiari, tutti produttori della medesima Opera agevolabile nell'ambito di una Coproduzione, in base al quale conferisce mandato ad un Potenziale Beneficiario per lo svolgimento del ruolo di Capofila.
29. **«Mandatario»** o **«Capofila»:** Potenziale Beneficiario che stipula un Accordo a Latere con uno o più altri Potenziali Beneficiari, tutti produttori della medesima Opera agevolabile nell'ambito di una Coproduzione, in base al quale riceve mandato per lo svolgimento del ruolo di Mandatario. Il Mandatario presenta richiesta per l'ottenimento dell'Aiuto previsto dall'Avviso per proprio conto e per conto dei Mandanti, e svolge nei confronti di Lazio Innova e dei Mandanti il ruolo previsto dall'articolo 11.
30. **«Accordo a Latere»:** accordo stipulato da due o più Potenziali Beneficiari che siano tutti produttori della medesima Opera agevolabile nell'ambito di una Coproduzione, in base al quale ad uno di essi (Mandatario) è conferito mandato da parte degli altri (Mandanti) per la presentazione della richiesta e la gestione dei rapporti con Lazio Innova in relazione all'Aiuto.
31. **«Aggregazioni»:** l'insieme composto da più Potenziali Beneficiari che abbiano sottoscritto un Accordo a Latere e presentato richiesta per il tramite del Mandatario, che assume il ruolo di Capofila. Il Capofila presenta la richiesta di Aiuto anche per conto dei Mandanti, e, in caso di concessione dell'Aiuto, sottoscrive l'Atto di Impegno. In caso di concessione dell'Aiuto richiesto, i Beneficiari sono i singoli componenti dell'Aggregazione, quantunque i rapporti con Lazio Innova relativi all'Aiuto concesso siano delegati dagli altri (Mandanti) ad uno di loro (Mandatario).
32. **«Registro delle Imprese»:** il Registro istituito dall'art. 2188 del Codice Civile e tenuto dalla CCIAA competente per territorio (Registro delle Imprese Italiano) ovvero registro equivalente in uno Stato membro della Unione Europea o di uno Stato equiparato.
33. **«Soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50»:** sono quelli identificati dalla norma, dalla relativa giurisprudenza e dalle precisazioni emanate dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), per adattarli alla varietà di circostanze concrete, in relazione ai quali sarà verificato il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 18. A titolo meramente esemplificativo si indicano:
- a. il titolare e, ove esistente, il direttore tecnico, se il Richiedente è una impresa individuale (anche denominata ditta individuale);
 - b. tutti i soci e, ove esistente, il direttore tecnico, se il Richiedente è una società in nome collettivo (S.N.C.);
 - c. tutti i soci accomandatari e, ove esistente, il direttore tecnico, se il Richiedente è una società in accomandita semplice (S.A.S.);
 - d. l'amministratore unico o tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali; tutti i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e le altre persone fisiche, ove esistenti, munite di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, incluso il direttore tecnico ove esistente e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di Richiedente con meno di quattro soci, se il Richiedente è un altro tipo di società (S.R.L., S.P.A., Cooperativa, etc.), consorzio o altra persona giuridica di diritto privato. Qualora il socio di maggioranza del Richiedente con meno di quattro soci, sia a sua volta una persona giuridica sono, Soggetti di cui all'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tutte le persone fisiche che abbiano uno dei rapporti previsti nella presente definizione con tale socio e così via reiterando;
 - e. le persone fisiche cessate da una delle cariche e ruoli di cui alle precedenti lettere da b) a d) nell'anno antecedente la data di presentazione della Domanda, qualora il Richiedente non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Procedure

34. **«Atto di Impegno»:** documento che regola i rapporti tra Lazio Innova e il Beneficiario e che deve essere sottoscritto da quest'ultimo entro i termini indicati nell'art. 13 del presente Avviso, pena la decadenza dell'Aiuto concesso. Nel caso di Aggregazioni è parte integrante dell'Atto di Impegno l'Accordo a Latere con il quale i Beneficiari componenti dell'Aggregazione delegano (Mandanti) uno di loro (Mandatario) a tenere tutti i rapporti con Lazio Innova relativi all'Aiuto concesso.

35. «**Comunicazione della Concessione**»: comunicazione con cui Lazio Innova informa tramite PEC il Beneficiario dell'avvenuta Concessione dell'agevolazione.
36. «**Concessione**»: l'atto amministrativo di concessione al Beneficiario dell'agevolazione, assunto dalla Direzione regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).
37. «**Dichiarazioni**»: distinte in Dichiarazioni da allegare alla Domanda e Dichiarazioni da allegare al Formulario, da redigersi in conformità con i modelli allegati al presente Avviso o comunque pubblicati sul BURL e resi disponibili sul sito www.lazioinnova.it, da sottoscrivere con Firma Digitale, ed inviare con le modalità previste nell'Avviso.
38. «**Domanda**»: modulo di richiesta di accesso all'agevolazione, da redigersi in conformità ai modelli pubblicati da sottoscrivere con Firma Digitale e presentare con le modalità indicate nell'Avviso.
39. «**Dossier di richiesta**»: comprende la Domanda e le Dichiarazioni, formalizzate secondo quanto indicato nell'Avviso, nonché ogni altro documento richiesto sottoscritto con Firma Digitale.
40. «**Fideiussione**»: fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, a copertura dell'importo dell'anticipazione richiesta ai sensi del comma 2 dell'articolo 16, maggiorato del 10% a titolo di interessi e spese legali, con scadenza non inferiore a dodici mesi oltre la data massima consentita per la presentazione della rendicontazione a saldo, oppure con rinnovo automatico che consenta di coprire tale periodo, fornita da soggetti vigilati dalla Banca d'Italia o dai corrispondenti organismi di vigilanza appartenenti all'Eurosistema. Potrà essere utilizzato, in quanto compatibile, lo schema approvato dalla Circolare del MISE n. 4075 del 5 febbraio 2014, adattandolo ove necessario.
41. «**Firma Digitale**»: la firma elettronica apposta su un documento elettronico che ha la stessa validità di un firma autografa autenticata da documento di identità apposta su un documento cartaceo (come disciplinata dal D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. – c.d. "Codice dell'Amministrazione Digitale" - e relative norme tecniche).
42. «**Formulario**»: modulo che contiene gli schemi e le informazioni richieste dall'Avviso per la valutazione del progetto presentato e/o della richiesta di agevolazione. Il Formulario può essere compilato solo on-line attraverso il sistema GeCoWEB.
43. «**GeCoWEB**»: la piattaforma digitale di Lazio Innova per l'accesso ai contributi europei e della Regione Lazio per le Imprese, gli enti e le persone fisiche, accessibile o dal sito www.lazioinnova.it, cliccando sul simbolo del geco presente sulla home page, oppure all'indirizzo <https://gecowed.lazioinnova.it/>. Il sistema permette l'accreditamento per le Imprese attraverso la smart-card o token USB rilasciata dalle CCIAA e per i soggetti non iscritti al Registro delle Imprese attraverso la procedura di registrazione che consentirà di avere le credenziali di accesso alla piattaforma. Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina <http://www.lazioinnova.it/gecowed/>. La finalizzazione della richiesta prevista dal Sistema GeCoWEB deve essere confermata inviando il Dossier di Richiesta firmato digitalmente via PEC secondo le modalità indicate nell'Avviso.
44. «**Irregolarità**»: ai sensi dell'art. 2, punto 36) del REG SIE, qualsiasi violazione del diritto dell'Unione, nazionale o regionale relativa alla sua applicazione, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio dell'Unione.
45. «**PEC**»: Posta Elettronica Certificata. Tutte le comunicazioni previste dall'Avviso si intendono validamente effettuate all'indirizzo PEC dei Richiedenti o Beneficiari (o del Mandante in caso di Aggregazioni) essendo equiparate a tutti gli effetti di legge alla spedizione di una raccomandata cartacea con avviso di ricevimento (art. 48 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82). L'indirizzo PEC dei Richiedenti o Beneficiari iscritti al Registro delle Imprese Italiane è la PEC ivi registrata (una versione "virtuale" della sede legale) ai sensi dell'art. 16 comma 6 il D.L. 185/08, convertito nella L. 2/2009. Negli altri casi è l'indirizzo PEC fornita dal Richiedente in sede di richiesta ovvero al diverso indirizzo in seguito dagli stessi formalmente indicato. L'indirizzo PEC di Lazio Innova valido ai fini della procedura amministrativa disciplinata dall'Avviso è incentivi@pec.lazioinnova.it.

Progetti, attività e spese ammissibili

46. «**Contratto di Coproduzione**»: il contratto, comunque denominato, avente forma scritta e natura vincolante, sottoscritto anche digitalmente tra più produttori (il o i Richiedenti, un Produttore Estero ed

eventualmente altri) e che disciplina la Coproduzione. Esso contiene come minimo (i) il titolo dell'Opera oggetto di Coproduzione; (ii) la proprietà del soggetto e della sceneggiatura (allegati se non di pubblico dominio), (iii) il nome del regista incaricato della direzione, (iv) i luoghi di realizzazione delle riprese (o delle lavorazioni in caso di Opere di animazione) e delle fasi di post-produzione; (v) il preventivo del Costo di Produzione e se del caso di promozione, le relative quote a carico dei sottoscrittori ed i meccanismi da adottare in caso di esuberi o economie; (vi) la ripartizione dei diritti di sfruttamento dell'Opera tra i sottoscrittori con riferimento ai rispettivi paesi e al resto del mondo. Trovano applicazione le "Indicazioni operative della Direzione Generale per il cinema relativamente a Coproduzioni e compartecipazioni" e per quanto riguarda la categorizzazione dei diritti relativi alle Opere Audiovisive, le norme vigenti (ad oggi la Tabella D del D.M. 5 febbraio 2015 - Tax credit Altre opere audiovisive).

47. **«Lettera di Intenti»:** il contratto, comunque denominato, avente forma scritta, sottoscritto anche digitalmente tra più produttori (il Richiedente, un Produttore Estero ed eventualmente altri) e che fa riferimento agli impegni che le parti si assumono nell'ambito di una trattativa in corso finalizzata a stipulare un Contratto di Coproduzione. La Lettera di Intenti ha i medesimi contenuti minimi di un Contratto di Coproduzione ma vincola i sottoscrittori solo a portare avanti la trattativa. La Lettera di Intenti, di norma, prevede una copertura solo parziale del Costo di Produzione da parte dei sottoscrittori e, di conseguenza, può non prevedere la definitiva ripartizione dei diritti di sfruttamento dell'Opera Agevolabile che, insieme ad altri elementi (in particolare i Costi sopra la linea ed altri elementi di dettaglio) possono essere oggetto di trattativa con parti terze (di norma altri coproduttori o finanziatori); deve tuttavia essere verificabile il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a) in relazione alla titolarità dei diritti di sfruttamento dell'Opera per l'Italia. La Lettera di Intenti definisce in modo chiaro quali sono i contenuti e gli elementi del futuro Contratto di Coproduzione che sono o meno negoziabili con parti terze.
48. **«Opera Audiovisiva»** o **«Opera»:** ai sensi della lettera a) del comma 1) dell'art. 2 della Legge 14 novembre 2016, n. 220 è "la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purchè opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione". Ai fini del presente Avviso non si considerano tali e sono comunque escluse dalle Opere agevolabili, le seguenti tipologie di Opere Audiovisive:
- Opere Audiovisive a carattere pornografico o che incitano alla violenza o all'odio razziale;
 - pubblicità televisive, spot pubblicitari, televendite e telepromozioni, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettere ee), ff), ii) e mm), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;
 - Opere Audiovisive prodotte esclusivamente a fini commerciali o promozionali;
 - programmi di informazione e attualità;
 - giochi, spettacoli di varietà, quiz, talk show;
 - programmi di gare e competizioni o contenenti risultati di gare e competizioni;
 - trasmissione, anche in diretta, di eventi, ivi compresi gli eventi teatrali, musicali, artistici, culturali, sportivi e celebrativi;
 - programmi televisivi;
- come eventualmente meglio specificate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 220 de Legge 14 novembre 2016, n. 220.
49. **«Opera Cinematografica»** ovvero **«Film»:** ai sensi della lettera a) del comma 1) dell'art. 2 della Legge 14 novembre 2016, n. 220 è "l'Opera Audiovisiva destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo".
50. **«Altra Opera Audiovisiva»:** l'Opera Audiovisiva diversa dall'Opera Cinematografica.
51. **«Coproduzioni Cinematografiche»:** quelle riconosciute dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ("MIBACT") come Opere Cinematografiche realizzate in regime di compartecipazione internazionale ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 11 luglio 2017, (o ai sensi di normativa equipollente in precedenza vigente ove applicabile) e che quindi abbiano un quota di partecipazione alla

- copertura dei Costi di Produzione e la relativa quota di proprietà dei diritti di una o più Imprese Italiane non inferiore al 20%, salvo percentuali minori previste in specifici accordi internazionali. La quota dei diritti di proprietà della o delle imprese italiane, inoltre, deve includere in ogni caso i diritti di sfruttamento per il territorio italiano. Nel caso di Opere Cinematografiche, in sede di concessione del contributo con riserva, la quota di partecipazione alla copertura dei Costi di Produzione da parte del o dei Produttori Esteri non deve essere inferiore al 10%, sempre salvo percentuali minori previste in specifici accordi internazionali. Il o i Produttori Esteri ed il o i Richiedenti non devono essere reciprocamente connessi tra loro da rapporti di controllo e/o di gestioni comuni e/o di altra natura, salvo il legame inerente la realizzazione dell'Opera stessa o di singole Opere Audiovisive coprodotte in passato.
52. «**Coproduzioni di Altri Audiovisivi**»: le Opere Audiovisive diverse da quelle Cinematografiche a cui è riconosciuta la nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 2 del DPCM del 11 luglio 2017 in quanto alla copertura del costo di produzione concorrano per almeno il 20% risorse apportate da uno o più "Produttori Esteri" o comunque derivanti dallo sfruttamento economico sui mercati al di fuori dell'Italia ovvero a cui è riconosciuta la nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 4 del DPCM del 11 luglio 2017. In questo secondo caso, al fine della concessione con riserva del contributo, detta copertura del costo da parte del o dei Produttori Esteri deve essere almeno pari al 10% o all'eventuale minore quota prevista dagli accordi internazionali. Il o i Produttori Esteri ed il o i Richiedenti non devono essere reciprocamente connessi tra loro da rapporti di controllo e/o di gestioni comuni e/o di altra natura, salvo il legame inerente la realizzazione dell'Opera stessa o di singole Opere Audiovisive coprodotte in passato.
53. «**Coproduzioni**»: ai fini del presente Avviso indica indifferentemente le Coproduzioni Cinematografiche e le Coproduzioni di Altri Audiovisivi.
54. «**Opera prima**»: ai sensi della lettera e) del comma 1) dell'art. 2 della Legge 14 novembre 2016, n. 220 è l'Opera Cinematografica "realizzata da un regista esordiente che non abbia mai diretto, ne' singolarmente ne' unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche";
55. «**Opera seconda**»: ai sensi della lettera f) del comma 1) dell'art. 2 della Legge 14 novembre 2016, n. 220 è l'Opera Cinematografica "realizzata da un regista che abbia diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al massimo un solo lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche".
56. «**Completamento del progetto**»: è la data di erogazione del saldo.
57. «**Costo Industriale**»: è composto da
- «**Costi di Produzione**»: sono le Voci di Costo cd. "Sopra la Linea" e le Voci di Costo cd. "Sotto la Linea", come disciplinate nell'articolo 8, comma 2, lettera a) e per gli aspetti di maggior dettaglio dalla normativa di settore (D.M. 15/7/2015 e relative istruzioni o eventuali norme ed istruzioni sopravvenute); non includono la Voce di Costo "Costi Indiretti";
 - "Costi Indiretti", riconoscibili forfettariamente, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera b);
 - costi di "Promozione e distribuzione" della Coproduzione, disciplinati dall'articolo 8, comma 2, lettera c).
58. «**Sede Operativa**»: l'unità locale sita sul territorio della regione Lazio e risultante dal Registro delle Imprese operativa alla data della prima richiesta di erogazione dell'agevolazione, in cui l'Impresa svolge un'attività produttiva o di erogazione di servizi.
59. «**Spese Ammissibili**»: sono ammissibili le voci di spesa che si riferiscono all'Opera per cui si richiede l'agevolazione, attribuite al Beneficiario in base all'Accordo di Coproduzione, o, se del caso, alla Lettera di Intenti, ed effettivamente a carico del Beneficiario, cioè al netto della copertura eventualmente fornita da Produttori Associati, ove presenti, o comunque oggetto di rimborso da parte di altre Imprese, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 8 del presente Avviso.
60. «**Spese Ammesse**»: le spese ritenute tali al termine dell'iter di istruttoria e valutazione, sulle quali si calcola il contributo; in sede di rendicontazione a saldo sono ridefinite sulla base delle Spese Effettivamente Sostenute.

61. «**Spese Effettivamente Sostenute**»: le spese effettivamente sostenute dal Beneficiario, inerenti l'Opera e correttamente rendicontate, giustificate da fattura o documento contabile equivalente («**Titolo di Spesa**») ad esso intestato che risulti interamente pagato da parte del Beneficiario con uno dei mezzi di pagamento indicati nell'articolo 10 comma 2 alla lettera f).

Articolo 4 – Opere agevolabili

- I. Le Opere agevolabili dall'Avviso sono le Coproduzioni di Opere Audiovisive che:
 - a. siano classificate come “prodotto culturale” ai sensi dell'art. 54, comma 2 del RGE o di meccanismi equivalenti previsti da Aiuti di Stato legittimi nell'ambito di altre procedure amministrative di competenza del MIBACT che li concedono. Al momento della presentazione della richiesta deve essere stata almeno presentata la domanda per l'avvio di dette procedure, e qualora il Richiedente non abbia fornito gli esiti al momento della valutazione, il progetto può essere ammesso con riserva da sciogliere entro un massimo di 6 mesi o il minor termine previsto per tale classificazione aumentato di 15 giorni, pena la decadenza;
 - b. siano realizzate in forza di un Contratto di Coproduzione. Al momento della presentazione della richiesta deve essere stata almeno presentata una Lettera di Intenti sottoscritta dal o dai Richiedenti e da almeno un Produttore Estero che assicurino, congiuntamente, una copertura per almeno il 40% dei Costi di Produzione della Coproduzione, compresa la quota di competenza di eventuali Produttori Associati. Il Contratto di Coproduzione o, provvisoriamente, la Lettera di Intenti devono prevedere che il Richiedente o i Richiedenti siano titolari dei diritti di sfruttamento almeno per l'Italia e gli altri requisiti previsti nelle definizioni di cui ai punti 51, 52 e 53 del comma 1 dell'art. 3 o ivi richiamati;
 - c. e che:
 - se Opere Cinematografiche, presentino un Costo di Produzione previsto pari ad almeno 1.500.000 Euro. Tale limite è ridotto a 750.000 Euro per le Opere Prime e Seconde ed è almeno pari a 400 Euro al minuto per i documentari;
 - se Coproduzioni di Altre Opere Audiovisive di narrazione e finzione scenica (fiction), presentino una durata pari o superiore 90 minuti ed un Costo di Produzione previsto pari ad almeno 2.000 Euro al minuto;
 - se Coproduzioni di Altre Opere Audiovisive diverse da quelle di cui al punto precedente, presentino una durata pari o superiore a 40 minuti ed un Costo di Produzione pari ad almeno 400 Euro al minuto.
2. Per rispettare l'art. 6 del RGE (“effetto incentivante”), sono escluse le Opere audiovisive che al momento della finalizzazione del Formulario GeCoWEB hanno già iniziato le riprese (o le lavorazioni nel caso di Opere di animazione) e quelle per le quali, a tale data, sono già contrattualizzati mediante impegni giuridicamente vincolanti più del 25% dei Costi di Produzione.

Articolo 5 – Dotazione finanziaria

- I. La dotazione finanziaria del presente Avviso è pari ad Euro 10.000.000,00, resa disponibile nell'ambito di due “finestre”, come di seguito definite:
 - a. prima finestra, con una dotazione finanziaria pari a Euro 5.000.000,00;
 - b. seconda finestra con una dotazione finanziaria di Euro 5.000.000,00.
2. Il 50% delle risorse finanziarie di ciascuna finestra resta comunque riservato alle Coproduzioni ritenute di Interesse Regionale. Si intendono di «**Interesse Regionale**» le Coproduzioni che valorizzano in modo autentico e sensibile il patrimonio artistico, culturale, storico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico ed artigianale del Lazio e, comunque, possano valorizzare la sue destinazioni turistiche. I Progetti devono, in particolare presentare significativi riferimenti culturali alla Regione Lazio e/o prevedere scene principali/di impatto girate in location riconoscibili della Regione Lazio. Sono di «**Particolare Interesse Regionale**» le Coproduzioni di Interesse Regionale che valorizzano dette destinazioni turistiche ubicate al di fuori del Comune di Roma.

3. Detta riserva finanziaria si applica ai contributi concessi, anche con riserva, ma non agli importi effettivamente erogati come eventualmente rideterminati in sede di verifica delle rendicontazioni.

Articolo 6 – Destinatari e requisiti di ammissibilità

1. I Destinatari, con riferimento alla richiesta, alla concessione ed all'erogazione dell'agevolazione, devono possedere i requisiti di seguito indicati.
2. Alla data di presentazione della richiesta, il Richiedente deve possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a. essere Potenziale Beneficiario, come definito nell'articolo 3, comma 1, punto 12 dell'Avviso;
 - b. essere PMI, come definita nell'articolo 3, comma 1, punto 27 dell'Avviso;
 - c. essere regolarmente costituito ed iscritto nel Registro delle Imprese, fatto salvo quanto disciplinato al successivo comma 6 del presente articolo;
 - d. essere Produttore Indipendente come definito nell'articolo 3, comma 1, punti 17, 16 e 15 dell'Avviso e quindi, tra l'altro, operare esclusivamente o prevalentemente nel settore di "Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi" (codice ATECO 2007 J 59.11, codice NACE J.59.11 o equivalente extraeuropeo);
 - e. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
 - f. non presentare le caratteristiche di Impresa in Difficoltà come definita nell'articolo 3, comma 1, punto 25 dell'Avviso;;
 - g. possedere una capacità amministrativa, finanziaria ed operativa adeguata al progetto agevolabile, ai sensi dell'articolo 125, comma 3 lettera d) del REG SIE; tale requisito sarà verificato con le modalità di cui all'articolo 13, comma 4 dell'Avviso;
 - h. avere un patrimonio netto pari o superiore a Euro 40.000,00 come desumibile dall'ultimo bilancio approvato e depositato o, per le Imprese non obbligate al deposito dei bilanci, dalla ultima dichiarazione dei redditi presentata e da un bilancio redatto ai sensi degli artt. 2422 e 2425 del c.c. da un professionista abilitato e sulla base dei parametri di impresa indicati nello specifico modello allegato quale parte integrante del Modello Unico e coerente con i riquadri RE, RF e RG dello stesso. Per le imprese che per effetto della recente costituzione non sono tenute a produrre i suddetti documenti, in luogo del patrimonio netto, si considera il valore del capitale sociale sottoscritto in sede di costituzione, come risultante dall'atto costitutivo;
 - i. non essere stato oggetto di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; detto requisito deve esistere in capo al o ai soggetti Richiedenti ed ai relativi Legali Rappresentanti;
 - j. non essere risultato destinatario di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, pronunciati per i Reati di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel testo in vigore al momento della richiesta, nei confronti dei Soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e insussistenza, nei confronti dei Soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. La causa di non ammissibilità sussiste per un periodo di cinque anni decorrente dalla data della sentenza definitiva di condanna o del decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione. Se si tratta di sentenza definitiva che ha applicato la sanzione accessoria del divieto di contrarre con

la pubblica amministrazione la causa di esclusione sussiste per un periodo di cinque anni dalla sua emissione o comunque per un periodo equivalente alla durata della sanzione accessoria, se inferiore al quinquennio.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, al Legale Rappresentante che sottoscrive la Domanda è richiesto di rendere tale Dichiarazione con riferimento a sé stesso e ai Soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per quanto a sua diretta conoscenza;

- k. non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 - l. aver restituito le agevolazioni pubbliche nazionali e regionali godute per le quali è stata disposta la restituzione;
 - m. in caso di Aggregazioni, aver sottoscritto l'Accordo a Latere, come definito nell'articolo 3, comma 1, punto 30 dell'Avviso.
3. Inoltre, ai fini della Concessione dell'agevolazione, il Richiedente deve possedere i seguenti requisiti, che saranno accertati alla sottoscrizione dell'Atto di Impegno:
- a. rispettare l'art. 57 della Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e ss.mm.ii. e l'art. 4 della Legge Regionale 18 settembre 2007, n. 16 e ss.mm.ii;
 - b. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di: (i) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; (ii) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale; (vi) tutela dell'ambiente.
 - c. non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione dell'aiuto previste dalla vigente Disciplina Antimafia.
4. Inoltre, ai fini dell'erogazione dell'agevolazione, il Beneficiario deve possedere i seguenti requisiti, pena la revoca dell'agevolazione concessa:
- a. avere residenza fiscale in Italia e possedere una Sede Operativa nel territorio della regione Lazio, in base ad idoneo Titolo di Disponibilità, censita nel Registro delle Imprese italiano. Ove tale requisito non sia posseduto già al momento della presentazione della richiesta, il Richiedente, in sede di presentazione della richiesta, dovrà impegnarsi a possederlo entro la data della prima richiesta di erogazione;
 - b. non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara l'aiuto ricevuto illegale ed incompatibile con il mercato comune ("clausola Deggendorf").
5. I richiedenti inoltre devono possedere una situazione di regolarità contributiva, attestata tramite DURC. Tale requisito verrà verificato da Lazio Innova, con conseguente accertamento da parte delle amministrazioni competenti:
- a. al momento della sottoscrizione dell'Atto di Impegno;
 - b. in relazione ad ogni singola richiesta di erogazione.
6. Ove il Richiedente sia una impresa straniera non presente nel Registro delle Imprese italiano, deve dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza, accompagnata da traduzione certificata in lingua italiana, o, in alternativa, accompagnata da attestazione del revisore legale.
7. In ciascuna delle fasi di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 Lazio Innova effettuerà verifiche a campione sul possesso dei requisiti.
8. I requisiti di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 devono essere mantenuti fino alla data di erogazione del saldo - ad eccezione dei requisiti di cui alle f), g) e h) del comma 2 - pena la decadenza della richiesta ovvero la revoca dell'agevolazione, se già concessa.

9. La variazione della dimensione aziendale del Beneficiario successiva alla concessione dell'agevolazione, non comporta la revoca del contributo concesso. Per variazione della dimensione aziendale si intende il superamento dei parametri dimensionali indicati per le PMI nel precedente articolo 3, comma 1, punto 27.

Articolo 7 – Natura e misura dell’Aiuto

1. L’Aiuto è un contributo a fondo perduto.
2. L’agevolazione è pari al valore del contributo concesso a fronte della realizzazione di Opere ammissibili ed è commisurata alle Spese Ammesse, in coerenza e nel rispetto di quanto indicato nel presente Avviso.
3. L’ammontare del contributo non può comunque superare il 25% delle Spese Ammesse, ovvero il 35%, nel caso di Coproduzioni oggetto di un Aiuto al Produttore Estero da parte di almeno un altro Stato membro della UE diverso dall’Italia. L’importo massimo concedibile per ogni singola Coproduzione è così determinato:
 - a. un importo pari al 15% delle Spese Ammesse, incrementato al 20% in caso di Coproduzioni oggetto di un aiuto di Stato al Produttore estero da parte di almeno un altro Stato membro della UE diverso dall’Italia, con un limite in valore assoluto di 475.000,00 Euro;
 - b. un ulteriore importo pari al 5% delle Spese Ammesse se la coproduzione è di Interesse Regionale (come definito all’art. 5, comma 2), con un limite in valore assoluto pari a 100.000,00 Euro;
 - c. un ulteriore importo pari al 5% delle Spese Ammesse se la Coproduzione è di Particolare Interesse Regionale (come definito all’art. 5, comma 2), incrementato al 10% in caso di Coproduzioni oggetto di un aiuto di Stato al Produttore estero da parte di almeno un altro Stato membro della UE diverso dall’Italia, con un limite in valore assoluto pari a 225.000,00 Euro.
4. L’ammontare del contributo concesso è rideterminato al momento dell’ultima erogazione a saldo sulla base delle Spese Ammesse ricalcolate sulle Spese Effettivamente Sostenute, nel rispetto delle intensità di aiuto di cui al precedente comma 3 e delle altre previsioni dell’Avviso. Eventuali variazioni in aumento non determinano in nessun caso un incremento dell’ammontare del contributo concedibile.
5. Le maggiorazioni di cui al comma 3 lettere a) e c), previste nel caso di Coproduzioni oggetto di aiuto di Stato (anche fiscale) al Produttore Estero da parte di un altro Stato membro della UE diverso dall’Italia (ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato per Stati membri si intendono anche le Regioni, i Comuni e, più in generale chi può disporre, a seconda degli ordinamenti interni di ciascuno Stato, di risorse di natura pubblica, inclusi anche soggetti di diritto privati a tal fine incaricati) sono concedibili per effetto delle previsioni dell’art. 54, comma 7, lettera a) del RGE che consente, in questi casi, una intensità di aiuto complessiva (nel rispetto del divieto di cumulo di cui all’art. 8) del 60% rispetto al 50% ordinario. Per il riconoscimento di tali maggiorazioni è pertanto necessario che venga fornita adeguata documentazione in merito alla concessione di tali altri aiuti di Stato al Produttore Estero da parte di un altro Stato membro della UE come previsto all’art. 12, comma 3, lettera e).

Articolo 8 – Cumulo delle agevolazioni

1. L’Aiuto di cui al presente Avviso può essere cumulato con qualsiasi altro Aiuto di Stato, anche a titolo di “De Minimis”, riconosciuto al Beneficiario a valere sulle medesime Spese Ammissibili, a condizione che l’intensità di Aiuto non superi il 50% ovvero, nel caso di Coproduzioni oggetto di un Aiuto al Produttore estero da parte di almeno un altro Stato membro della UE diverso dall’Italia, il 60%. Il cumulo è consentito altresì entro le maggiori intensità di Aiuto che possono essere previste, in taluni casi, dalla normativa dell’Aiuto oggetto di cumulo per effetto del RGE o di specifici aiuti notificati o da programmi della UE gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell’Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri.
2. Il credito di imposta (tax credit) riconosciuto a ciascun Produttore che concorre alla realizzazione dell’Opera in relazione alle Spese Ammissibili direttamente sostenute ai sensi dei decreti ministeriali che

disciplinano la materia, può essere cumulato nei limiti massimi dell'intensità di Aiuto prevista per le diverse tipologie di produzione cinematografica descritte, comunque nei limiti di cui al comma 1.

Articolo 9 – Spese Ammissibili

1. Le Spese Ammissibili sono la quota parte del Costo Industriale per la realizzazione dell'Opera, imputata a carico del singolo Richiedente in base al Contratto di Coproduzione o, a titolo provvisorio, alla Lettera di Intenti, al netto delle quote eventualmente coperte dal Produttore Associato o da soggetti imprenditoriali terzi sulla base di altri contratti che prevedono una partecipazione ai risultati economici e finanziari dell'Opera, nel rispetto dei limiti di seguito indicati.
2. Il Costo Industriale si compone di:
 - a. Costi di Produzione, da rendicontare, suddivisi in:
 - Voci di Costo cd. "Sopra la Linea": "Soggetto e sceneggiatura", "Direzione" ed "Attori principali";
 - Voci di Costo cd. "Sotto la Linea": "Pre-organizzazione e/o Pre-produzione relativi allo sviluppo dell'Opera audiovisiva", "Produzione", "Regia", "Montaggio", "Personale Tecnico", Costo "Teatri e Costruzioni", "Mezzi tecnici", "Pellicole e lavorazioni" ed "Edizione" (ivi incluse le lavorazioni nel caso delle opere di Animazione), "Maestranze", "Personale artistico", "Costumi", "Scenografia", "Interni dal vero", "Esterni", "Accessibilità", "Trasporti", "Musica" e "Assicurazioni, garanzie ed altre spese direttamente imputabili, incluse le spese per asseverare i rendiconti";
 - b. Costi Indiretti, riconoscibili forfettariamente;
 - c. Costi di "Promozione e distribuzione" della Coproduzione, da rendicontare, suddivisi nelle Voci di Costo:
 - "Promozione e distribuzione per il mercato italiano";
 - "Promozione e distribuzione per i mercati esteri" (inclusa la partecipazione ai festival o mostre internazionali).
3. Le spese relative al Costo di Produzione sono ammissibili applicando uno dei due metodi di seguito indicati, che il Richiedente (o il Mandatario nel caso di Aggregazioni) sceglierà in sede di predisposizione del Formulario e con riferimento all'intera Opera:
 - a. in proporzione al rapporto tra le giornate di ripresa effettuate sul territorio della regione Lazio e le giornate di ripresa totali; si precisa che nel caso delle opere di animazione, si considera il rapporto tra le giornate di lavorazione effettuate sul territorio della regione Lazio e le giornate di lavorazione totali (p. 17 della circolare n. 11179 del 8 ottobre 2009 e p. 7 della circolare n. 9047 del 2 agosto 2012 della Direzione Generale Cinema del MIBACT).
 - b. con riferimento alla quota di spese sostenute nei confronti di soggetti fiscalmente residenti nel Lazio e/o imprese che abbiano una Sede Operativa nel Lazio.

In entrambi i casi, i Costi di Produzione ammissibili saranno incrementati di una quota, pari al massimo al 25% e fino a capienza, al fine di assicurare che non più dell'80% dei Costi di Produzione ammissibili siano vincolati territorialmente.
4. Con riferimento alle Spese Ammissibili si applicano i limiti di seguito indicati:
 - a. i Costi di Produzione cd. "Sopra la Linea" (somma delle Voci di Costo: "Soggetto e sceneggiatura", "Direzione" ed "Attori principali") non possono superare il 25% del Costo di Produzione;
 - b. i "Costi Indiretti", riconosciuti a titolo forfettario e senza obbligo quindi di rendicontazione, ai sensi dell'art. 68, comma 1, lettera b) del REG SIE, sono commisurati al 7,5% dei costi per il personale relativi alle Voci di Costo cd. Sotto la Linea;
 - c. le spese per le Voci di Costo "Promozione e distribuzione per il mercato italiano" sono ammissibili nel limite massimo 10% del Costo di Produzione, e l'importo cumulato con la Voce di Costo "Promozione e distribuzione per i Mercati esteri" (inclusa la partecipazione ai festival o mostre internazionali) non può superare il 25% del Costo di Produzione;
 - d. il costo del personale incluso nella Voce di Costo "Produzione" (che fa parte dei Costi di Produzione "sotto la linea") non può superare il 25% del Costo di Produzione;

- e. la Voce di Costo “Assicurazioni, garanzie ed altre spese direttamente imputabili, incluse le spese per asseverare i rendiconti” non può superare il 7,5% del Costo di Produzione;
 - f. le Spese Preparatorie sostenute prima della data di Avvio del progetto o che derivino da impegni giuridicamente vincolanti assunti dal Beneficiario prima di tale data sono ammissibili nella misura massima del 5% del totale dei Costi di Produzione;
 - g. non è ammissibile il compenso per la produzione (*producer fee*) sebbene considerato costo della produzione dalla normativa settoriale (D.M. 15/7/2015 e relative istruzioni o successive norme equivalenti), e comunque tutti i costi a cui non corrisponde una Spesa Effettivamente Sostenuta da parte del Beneficiario;
 - h. non sono ammissibili, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell’art. 69 del Reg. (UE) 1303/2013, gli interessi passivi;
 - i. i costi di personale includono gli oneri sociali e previdenziali;
 - j. le spese relative all’acquisizione di beni e servizi sono ammissibili al netto di altre imposte e tasse;
 - k. l’IVA non è ammissibile salvo nei casi in cui sia non recuperabile dal Beneficiario secondo la normativa fiscale nazionale.
5. La copertura finanziaria preventiva eventualmente fornita dal Produttore Associato o comunque oggetto di rimborso al singolo Richiedente da parte di altre Imprese, in assenza di esplicita diversa attribuzione prevista dai pertinenti contratti, sarà imputata proporzionalmente a riduzione di tutte le Voci di Costo sostenute dal o dai Richiedenti.
6. Fermo restando il requisito di ammissibilità di cui al comma 2 dell’art. 4, sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di finalizzazione del Formulario GeCoWEB (da quel momento non più modificabile), ad eccezione delle Spese Preparatorie, che sono ammissibili anche se sostenute prima, ma comunque successivamente al 26 luglio 2014, e in misura non superiore al 5% del totale dei Costi di Produzione ammessi. Per «**Spese Preparatorie**» si intendono le spese riguardanti la voce “Soggetto e sceneggiatura” ed eventualmente le voci “pre-produzione o pre-organizzazione relativi allo sviluppo”, incluse le sottovoci attinenti la pre-produzione di cui alla voci “Produzione”, “Regia” e “Personale tecnico” e le altre spese strettamente necessarie, anche per assicurare la presenza di registi, attori o altre figure chiave (sopra la linea), a ricercare i partner, acquisirne l’interesse, stipulare le Lettere di Intenti e i Contratti di Coproduzione (es. traduzioni, spese legali, etc.) e predisporre la documentazione che l’Avviso prevede vada presentata al momento della richiesta. Non sono invece Spese Preparatorie quelle riguardanti le riprese (o le lavorazioni nel caso di Opere di animazioni), a meno che non si tratti di lavori finalizzati esclusivamente a raccogliere finanziamenti per realizzare l’Opera principale e non destinati al pubblico (es. storyboard, la puntata pilota di una serie, un corto di animazione prototipo, etc.).
7. In sede di rendicontazione finale, ai fini dell’erogazione del contributo a saldo, le Spese Ammesse saranno ridefinite sulla base delle Spese Effettivamente Sostenute considerando i dati a consuntivo relativi alle giornate di ripresa o di lavorazione ovvero alla quota di spese sostenute nei confronti di soggetti fiscalmente residenti nel Lazio e/o imprese che abbiano una Sede Operativa nel Lazio, e comunque nel rispetto dei limiti di cui al presente articolo.

Articolo 10 – Disposizioni generali relative alle Spese

1. Qualora il Costo di Produzione dell’Opera risulti inferiore alle soglie minime previste all’articolo 4, comma 1, lett. c) del presente Avviso, a seguito dell’inammissibilità delle spese determinate da Lazio Innova in sede istruttoria di valutazione, il progetto sarà valutato “non ammissibile”.
2. Ai fini degli obblighi di rendicontazione di cui all’art. 16 del presente Avviso tutte le spese, con l’unica eccezione della Voce di Costo “Costi Indiretti” riconosciuta forfettariamente ai sensi dell’articolo 68, comma 1, lettera b) del REG SIE, devono:
 - a. essere espressamente e strettamente attinenti alla Coproduzione ammessa ai sensi del presente Avviso;

- b. derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), datati successivamente alla data di finalizzazione del Formulario GeCoWEB, fermo restando quanto disciplinato per le Spese Preparatorie al comma 6 dell'art. 9 e fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4, da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al progetto, i termini di consegna, le modalità di pagamento. Fanno eccezione le transazioni che secondo usi di mercato universalmente riconosciuti non prevedono la forma di contratto scritto (a titolo esemplificativo e non esclusivo: acquisti in esercizi commerciali o mediante siti di e-commerce cd. business to consumer, taxi, etc.);
- c. essere state effettivamente sostenute e giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
- d. essere in regola dal punto di vista della normativa civilistica e fiscale;
- e. essere registrate e chiaramente identificabili con un sistema di contabilità separata o con adeguata codifica contabile (contenente data dell'operazione, natura ed estremi dei giustificativi, modalità di pagamento) che consenta di distinguerle da altre operazioni contabili, ferme restando le norme contabili nazionali;
- f. essere pagate in modo conforme alla normativa che stabilisce gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 L. n. 136/2010, come modificata dalla Legge n. 217 del 2010), ed esclusivamente mediante uno dei mezzi di pagamento di seguito indicati:
- i. bonifico bancario (o SCT - Sepa Credit Transfer),
 - ii. ricevuta bancaria,
 - iii. RID (o SDD - Sepa Direct Debit),
 - iv. carta di credito/bancomat aziendale intestata al Beneficiario con delega al Legale Rappresentante o dipendente del Beneficiario.
- Tutti i pagamenti devono risultare addebitati su conti correnti bancari o postali intestati al Beneficiario. Non sono ammesse compensazioni in qualunque forma. Le spese sostenute con qualsiasi altra forma di pagamento diversa da quelle indicate, ad esempio tramite assegni bancari o per cassa, non sono considerate ammissibili.
- g. essere comunque conformi a quanto stabilito nel presente Avviso.
3. I documenti di cui alle lettere b), c) e, tranne il caso in cui sia oggettivamente impossibile, alla lettera f) del precedente punto 2 devono riportare il codice CUP (Codice Unico di Progetto), che sarà comunicato direttamente, anche a mezzo comunicazione ad hoc, da Lazio Innova al Beneficiario (tramite il Capofila nel caso di Aggregazioni Temporanee) o, fino a tale comunicazione, il numero di protocollo identificativo della domanda generato da GeCoWEB successivamente alla finalizzazione del Formulario.
4. Ai Titoli di Spesa (fatture, buste paga o titoli equipollenti), ai fini del rispetto del divieto di cumulo di cui all'art. 8, dovrà essere apposto in originale, prima di essere riprodotti per la presentazione delle rendicontazioni, la seguente dicitura¹:

*“POR FESR LAZIO 2014/2020 – REGIONE LAZIO
Avviso pubblico Cine Lazio International 2017 ... Finestra
Codice CUP o Numero protocollo
Spesa rendicontata imputata al Progetto: euro....”*

In alternativa all'apposizione di tale dicitura e fermo restando l'obbligo di riportare il CUP nei documenti originali, il Beneficiario deve rilasciare apposita dichiarazione con cui si impegna a non presentare ad altra Pubblica Amministrazione i medesimi Titoli di Spesa ai fini dell'ottenimento di ulteriori agevolazioni pubbliche non dichiarate a Lazio Innova. Qualora fosse accertato, anche a partire dai dati contenuti nel Registro Nazionale degli Aiuti, l'ottenimento di ulteriori Aiuti non dichiarati e non cumulabili ai sensi dell'art. 8. sulla medesima Spesa Ammissibile oggetto di rendicontazione, il contributo sarà revocato.

5. Le spese sostenute nei confronti di Produttori esecutivi (intendendo per tali altri Produttori a cui è delegato lo svolgimento di attività ricadenti in più di una sottovoce dei Costi di Produzione elencati

¹ La dicitura deve essere apposta sul documento originale e solo in seguito si può procedere alla predisposizione della copia conforme. Per copia conforme all'originale si intende la fotocopia del documento originale sul quale viene apposta la dicitura “copia conforme all'originale” e Firma Digitale del Legale Rappresentante dell'Impresa Beneficiaria.

all'art. 9, comma 2, lettera a) sono riconoscibili solo se «**Spese Trasparenti**», ovvero nella misura in cui corrispondono a documentate Spese Ammissibili sottostanti sostenute dal Produttore esecutivo nei confronti di soggetti che non siano Parti Correlate, come definite al successivo comma 6 ma anche con riferimento al medesimo Produttore esecutivo. Le modalità di documentazione di tali Spese ammissibili sottostanti sono le medesime previste per le Spese Effettivamente Sostenute ad eccezione di quanto previsto ai precedenti commi 3 e 4. E' inoltre ammissibile il ragionevole utile effettivamente sostenuto dal Beneficiario (cd. "producer fee") al Produttore esecutivo che non può comunque superare il 15% dell'importo effettivo dell'importo della produzione esecutiva.

6. Le Spese Ammissibili devono comunque essere sostenute a prezzi di mercato. A tal fine non sono comunque Spese Ammissibili quelle sostenute nei confronti di «**Parti Correlate**» da intendersi:
- a. qualunque impresa o altra persona giuridica che si trovi nei confronti di uno dei Produttori della medesima Opera oggetto di agevolazione (Richiedenti, Produttori Associati e Produttori Esteri):
 - i. nelle condizioni di cui all'art. 2359 del Codice Civile;
 - ii. siano entrambi partecipati, per almeno il 25%, da un medesimo altro soggetto;
 - iii. abbiano la maggioranza degli organi amministrativi composti dai medesimi membri;
 - iv. che siano Imprese Collegate ai sensi dell' articolo 3 comma 1, punto 24 dell'Avviso;
 - v. che siano Produttori della medesima Opera oggetto di agevolazione (divieto di fatturazione incrociata). In questo caso sono tuttavia Ammissibili solo le Spese Trasparenti (senza alcun margine o ricarico comunque denominato);
 - b. le persone fisiche che siano:
 - i. Legale Rappresentante, amministratore o socio di uno dei Produttori della medesima Opera oggetto di agevolazione;
 - ii. coniuge, parente o affine (in linea retta o collaterale) entro il terzo grado del Legale Rappresentante di uno dei Produttori della medesima Opera oggetto di agevolazione. In questo caso sono tuttavia Ammissibili le Spese sostenute per il personale dipendente e, ove dimostrato da parte del Richiedente trattarsi di prezzi di mercato, quelle sostenute nei confronti degli autori (regista, direttore della fotografia, autori del soggetto, della sceneggiatura e delle musiche e gli altri casi previsti nel caso di Opere di animazione, in conformità con la disciplina sui diritti di autore).

Articolo 11 – Accordo a Latere e compiti del Capofila

- I. Nel caso in cui nell'ambito di una Coproduzione più Potenziali Beneficiari intendano presentare richiesta di agevolazione, questi devono stipulare prima della presentazione della richiesta un Accordo a Latere che individui fra loro il Mandatario, o Capofila, cui dovranno essere affidati dagli altri Potenziali Beneficiari (Mandanti) i seguenti compiti:
 - a. presentare la richiesta di agevolazione in nome e per conto dei Mandanti;
 - b. presentare la documentazione richiesta dall'Avviso e dagli atti conseguenti, nonché la rendicontazione in nome e per conto dei Mandanti;
 - c. stipulare, in nome e per conto dei Mandanti, tutti gli atti contrattuali connessi con l'ammissione all'agevolazione e la gestione del progetto, fermo restando le responsabilità individuali conseguenti all'esecuzioni delle parti di propria competenza in termini tecnici, finanziari e di rendicontazione. In ultima analisi, anche se l'agevolazione è da considerarsi globale sull'interesse del progetto, il Beneficiario dell'agevolazione resta il singolo soggetto a cui competono tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e rendicontativo;
 - d. assumere la responsabilità dell'attività di coordinamento e monitoraggio del Progetto;
 - e. svolgere funzione di controllo sugli avanzamenti di spesa rendicontati dai singoli Mandanti finalizzato ad accertare la massima coerenza e pertinenza delle dichiarazioni di spese in relazione alle attività tecniche svolte dagli stessi Mandanti;
 - f. svolgere funzione di raccordo per la trasmissione a Lazio Innova di tutte le informazioni riguardanti le variazioni del progetto, anche con riferimento ad eventuali modifiche all'Accordo di Coproduzione.

Articolo 12 – Modalità di presentazione della richiesta di agevolazione

1. Le richieste di accesso all'agevolazione possono essere presentate esclusivamente per via telematica compilando il Formulario disponibile on-line sul sito www.lazioinnova.it, nella pagina dedicata a "Attrazione produzioni cinematografiche e sostegno delle PMI che operano direttamente nel settore", cui deve far seguito l'invio del Dossier di Richiesta a mezzo PEC, secondo la procedura e nei tempi di seguito indicati. Per data di presentazione della richiesta si intende la data di invio della PEC.
2. Sono previste due finestre per la presentazione delle richieste.

- a. Prima finestra:

Lo sportello telematico per la compilazione del Formulario on-line sarà aperto a partire dalle ore 12.00 del 16 novembre 2017 e fino alle ore 12.00 del 16 febbraio 2018 e accessibile mediante il sistema GeCoWEB.

La richiesta si intenderà formalmente presentata solo con il successivo invio del Dossier di Richiesta a mezzo PEC, a partire dalle ore 12.00 del 16 gennaio 2018, e comunque entro 90 giorni dalla data del protocollo assegnato dal sistema GeCoWEB, con le modalità indicate al successivo comma 7.

- b. Seconda finestra:

Lo sportello telematico per la compilazione del Formulario on-line sarà aperto a partire dalle ore 12.00 del 30 maggio 2018 e fino alle ore 12.00 del 31 luglio 2018 e accessibile mediante il sistema GeCoWEB.

La richiesta si intenderà formalmente presentata solo con il successivo invio del Dossier di Richiesta a mezzo PEC, a partire dalle ore 12.00 del 4 luglio 2018, e comunque entro 90 giorni dalla data del protocollo assegnato dal sistema GeCoWEB, con le modalità indicate al successivo comma 7.

Con riferimento a ciascuna finestra, saranno accolte richieste fino a concorrenza di un ulteriore 150% della dotazione; pertanto, in caso di superamento della soglia di Euro 12.500.000,00 di contributi complessivamente richiesti con formale invio della PEC ai sensi del comma 1, si procederà alla chiusura dello sportello GeCoWEB e non saranno più prese in considerazione ulteriori richieste formalizzate con PEC. Del superamento di tale soglia sarà data pronta comunicazione sui siti www.lazioeuropa.it e www.lazioinnova.it.

3. Al Formulario vanno allegati insieme alle Dichiarazioni previste, prima della finalizzazione, i seguenti documenti:
 - a. Contratto di Coproduzione oppure, per la concessione dell'Aiuto con riserva, Lettera di Intenti. Si precisa che ove il Produttore Estero non metta in evidenza nel Contratto, nella Lettera di Intenti o in altro atto espressamente collegato, con i relativi estremi (norma di riferimento, estremi di concessione, ente concedente, importo), gli aiuti di Stato, anche fiscali, a lui concessi da parte di altri Stati membro della UE diverso dall'Italia, non potranno essere applicate le maggiorazioni nell'intensità di aiuto previste in tali casi all'articolo 7 dell'Avviso. Nel caso di Lettera di Intenti tali maggiorazioni potranno essere riconosciute anche esse con riserva, ove nella medesima Lettera di Intenti o in altro atto espressamente collegato, il Produttore Estero assuma l'impegno di richiedere aiuti di Stato ad altro Stato membro della UE diverso dall'Italia, indicandone la norma di riferimento, l'ente concedente e l'importo presunto;
 - b. copia del provvedimento del MIBACT del riconoscimento alla Coproduzione della nazionalità italiana ai sensi degli artt. 4 o 6 della Legge 14 novembre 2016, n. 220, in mancanza la concessione dell'Aiuto avverrà con relativa riserva;
 - c. sceneggiatura in lingua italiana, con esplicita indicazione del numero totale delle scene e del numero delle scene ambientate nel Lazio, suddivise fra interni ed esterni; si precisa che le maggiorazioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 7 comma 3 per l'"Interesse Regionale" o il "Particolare Interesse Regionale, nonché il punteggio relativo al criterio di valutazione F) di cui all'art. 14, comma 2, sono assegnate sulla base di quanto desumibile dalla sceneggiatura o dal piano di lavorazione;
 - d. piano di lavorazione, con esplicita indicazione delle giornate di riprese (o delle giornate di lavorazione, nel caso di Opere di Animazione) nel Lazio, suddivise tra interni ed esterni;

- e. file contenente i dati di dettaglio, elencati nell'Appendice 1 all'Allegato B - Istruzioni e Fac-simile Formulario, in formato editabile e in formato non modificabile, relativi a tutti i Coproduttori coinvolti nella Coproduzione, agli eventuali Produttori Associati e alle "figure artistiche chiave", nonché i dati necessari all'applicazione dei metodi di calcolo delle Spese Ammissibili di cui all'articolo 9 comma 3 dell'Avviso e l'elenco delle spese già contrattualizzate alla data di presentazione della domanda;
- f. file contenente i modelli di calcolo, riportati in Appendice 2 all'Allegato B - Istruzioni e Fac-simile Formulario, in formato editabile e in formato non modificabile, relativi al Budget – anche articolato per singolo Richiedente in caso di Aggregazione – al calcolo delle Spese Ammissibili in applicazione del metodo di calcolo prescelto dal Richiedente ai sensi dell'articolo 9, comma 3 dell'Avviso, al calcolo del contributo richiedibile sulla base di quanto previsto nell'articolo 7 dell'Avviso, nonché al Piano Finanziario di copertura del costo dell'Opera alla data di presentazione della domanda, per la verifica del requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) dell'Avviso. curriculum vitae delle figure artistiche chiave che mettano in evidenza i ruoli sostenuti nella realizzazione di Opere Audiovisive, perlomeno negli ultimi 10 anni, se nota la relativa classe e costo, relativi indicatori di successo commerciale e premi vinti nei festival;
- g. track record del Richiedente, del o dei Produttori Esteri ed eventuali ulteriori soggetti coinvolti nella Coproduzione (Produttori Associati, distributori, etc.);
- h. copia del provvedimento del MIBACT che comprovi la classificazione, anche provvisoria, dell'Opera come "prodotto culturale" ai sensi dell'art. 54, comma 2 del RGE o dei meccanismi equivalenti previsti all'art. 4, comma 1, lettera a dell'Avviso via via vigenti oppure, per la concessione dell'Aiuto con riserva, documento che comprovi almeno l'avvio della procedura per detta classificazione dell'opera come "prodotto culturale". Si precisa che alla data di redazione del presente avviso risultano a tale titolo conformi i regimi di aiuti di Stato SA.48021 – Italia, Credito d'imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica – modifiche (nuovo tax credit post riforma, ritenuto compatibile con Decisione C(2017) 4566 del 28.6.2017), SA. 37822 (cd. tax credit esterno), SA. 47994 (tax credit distributori), SA. 47995 (tax credit produzione per imprese di distribuzione o esercizio), SA. 47996 (tax credit produttori esecutivi e post produzione), SA. 47997 (tax credit produttori indipendenti di audiovisivi) e SA. 47998 (tax credit produttori esecutivi) e che, nelle more della emanazione dei Decreti attuativi della L. Legge 14 novembre 2016, n. 220, assolvono tale funzione di classificazione dell'opera come "prodotto culturale", la rispondenza ai requisiti di eleggibilità culturale previsti dal D.M. 7 maggio 2009 (Tax credit Cinema) o dal D.M. 5 febbraio 2015 (Tax credit Altre Opere Audiovisive);
- i. *(nel caso di Richiedenti non iscritti al Registro delle Imprese italiano)*, documentazione idonea a consentire la verifica dei poteri dei soggetti che sottoscrivono i documenti presentati;
- j. *(nel caso di richiesta presentate da Aggregazioni)* copia dell'Accordo a Latere con i contenuti di cui all'articolo 11, debitamente sottoscritto;
- k. *(se esistenti)* copia dei contratti vincolanti con i Produttori Associati o altre imprese che coprono o rimborsano in tutto o in parte il Costo Industriale sostenuto dal o dai Beneficiari per l'Opera;
- l. *(ove si intenda prendere in considerazione, ai fini del raggiungimento delle soglie di cui all'art. 13, comma 4, anche il "Valore della Produzione" di eventuali Produttori Associati)* copia dei contratti di produzione associata relativi al o ai Produttori Associati;
- m. *(ove si intenda prendere in considerazione, ai fini del raggiungimento delle soglie di cui all'art. 13, comma 4, anche il "Valore della Produzione" di eventuali Produttori e/o Produttori Associati non iscritti al Registro delle Imprese Italiano)* copia degli ultimi tre bilanci relativi al o ai Produttori e/o Produttori Associati, non depositati presso il Registro delle Imprese Italiano. E' facoltà di Lazio Innova richiedere traduzione di tali documenti in lingua italiana o precisazioni da rendersi da parte di un Revisore Legale a cura dei Richiedenti;
- n. altra documentazione ritenuta dal Richiedente utile a dimostrare la completezza e solidità del progetto (es. lettere di impegno da parte del regista o degli attori principali, delibere bancarie, concessione di contributi, accordi commerciali, etc.), ovvero la congruità delle spese rispetto i prezzi di mercato con particolare riguardo a spese sostenute nei confronti di registi, sceneggiatori o altri autori che pur non essendo Parti Correlate hanno interessenze con i Produttori dell'Opera.

4. Compilato il Formulario ed allegate le relative Dichiarazioni e i documenti sopra indicati, a seguito della finalizzazione del Formulario (da quel momento non più modificabile) sarà assegnato un numero di protocollo automatico e sarà generato dal sistema un file contenente la Domanda e le Dichiarazioni da allegare alla Domanda.
5. La Domanda, le Dichiarazioni e gli altri documenti devono essere sottoscritti con Firma Digitale, apposta dal Legale Rappresentante.
6. Alla Domanda deve essere dedicata una marca da bollo da Euro 16,00 e la cui copia annullata deve essere applicata alla Dichiarazione di Assolvimento dell'Imposta di Bollo, da sottoscrivere con Firma Digitale e allegare alla PEC di invio del Dossier di Richiesta. Il Richiedente deve conservare l'originale della marca da bollo annullata ed esibirla ove richiesto a dimostrazione dell'avvenuto utilizzo ed annullamento.
7. Il Dossier di Richiesta, comprendente la Domanda e le relative Dichiarazioni, deve essere inviato a Lazio Innova, a mezzo PEC, a partire dalle ore 12.00 del 16 gennaio 2017 con riferimento alla prima finestra, ed a partire dalle ore 12 del 4 luglio 2017 con riferimento alla seconda finestra, e comunque entro 90 giorni dalla data del protocollo assegnato dal sistema GeCoWEB.
8. Al fine della definizione dell'ordine cronologico di assegnazione delle risorse farà fede l'orario e la data di invio del Dossier di Richiesta a mezzo PEC, all'indirizzo incentivi@pec.lazioinnova.it; nell'oggetto del messaggio deve essere indicata la dicitura "Lazio Cinema International, Avviso 2017 – prima/seconda finestra – Domanda di contributo prot. ... (riportare il numero di protocollo assegnato automaticamente dal sistema GeCoWEB al momento della finalizzazione del Formulario)".
9. Il mancato invio del Dossier di Richiesta, nella forma indicata nei commi precedenti ed entro i termini suddetti, comporta la non accettabilità della richiesta presentata il cui iter amministrativo risulterà improcedibile.
10. Nel caso di Domande pervenute via PEC alla medesima data ed orario al limite del raggiungimento della soglia di cui al precedente comma 2, sarà ammessa al contributo la richiesta il cui progetto avrà ottenuto il punteggio più alto in base ai criteri di valutazione di cui al successivo articolo 14 dell'Avviso.
11. Non saranno ritenute ammissibili le domande presentate in modo sostanzialmente difforme, con la documentazione componente il Dossier di Richiesta priva di Firma Digitale secondo quanto indicato al precedente comma 5, riportanti erronea o parziale presentazione dei dati e dei documenti o inviate prima od oltre i termini di presentazione previsti dall'Avviso. Non saranno ritenute ammissibili le richieste nell'ambito delle quali sono rese informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare il procedimento amministrativo disciplinato dall'Avviso in ordine alla esistenza dei requisiti e degli altri elementi previsti per la concessione dell'Aiuto.
12. Lazio Innova provvede allo svolgimento delle procedure per la verifica di ammissibilità secondo quanto previsto al successivo articolo 13 dell'Avviso.
13. Presentando la Domanda, i Richiedenti riconoscono e accettano pienamente le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente Avviso.
14. Il Richiedente, pena la revoca, assume l'impegno di comunicare tempestivamente a Lazio Innova gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso in cui, tra la data di presentazione della Domanda e la data di pubblicazione degli elenchi di cui al successivo articolo 13 comma 9 del presente Avviso, siano intervenuti eventi che rendano superate le citate dichiarazioni.

Articolo 13 – Procedura di selezione e concessione dell'Aiuto

1. La selezione delle richieste si attua attraverso una procedura valutativa a sportello a cui provvede una apposita Commissione tecnica di Valutazione (articolo 3 comma 1, punto 4).
2. L'iter si articola nelle seguenti fasi:
 - a. istruttoria: in sede di istruttoria è accertata l'eventuale presenza di cause di inammissibilità della richiesta, vale a dire cause che impediscono alla richiesta di accedere alla successiva fase di valutazione, e sono analizzati gli elementi a supporto della valutazione;

- b. valutazione: i progetti risultati ammissibili a seguito dell'istruttoria sono valutati in base a specifici criteri di selezione.
3. Lazio Innova effettua l'istruttoria a supporto delle valutazioni che sono espresse dalla Commissione Tecnica di Valutazione. Nell'istruttoria è data evidenza di:
- a. verifica della correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della richiesta (rispetto delle modalità e dei tempi);
 - b. verifica della completezza della richiesta, ivi compresa la presenza degli allegati tecnici obbligatori previsti alle lettere da a) a h), ovvero quelli obbligatori in taluni casi di cui alle lettere i) e j) di cui al comma 3 dell'articolo 12 dell'Avviso;
 - c. verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità da parte del Richiedente e dell'Opera;
 - d. analisi degli elementi necessari alla verifica da parte della Commissione tecnica di Valutazione della capacità amministrativa, finanziaria e operativa per portare a termine il progetto agevolabile, ai sensi del comma 3 lett. c) e d) dell'art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013;
 - e. analisi delle Voci del Costo Industriale al fine di permettere alla Commissione tecnica di Valutazione di confermarne l'ammissibilità rispetto a quanto previsto nell'Avviso;
 - f. analisi degli elementi necessari alla verifica da parte della Commissione tecnica di Valutazione dei requisiti di coerenza dell'Opera agevolabile con le finalità del presente Avviso applicando i criteri di valutazione e di priorità di cui al comma 2 dell'art. 14, approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR ai sensi del comma 2 lett. a) dell'art. 110 del Reg. (UE) 1303/2013 e previsti dalla MAPO;
 - g. analisi della sceneggiatura ed altro materiale rilevante al fine del riconoscimento da parte della Commissione Tecnica di Valutazione dell'Interesse Regionale e del Particolare Interesse regionale, nonché degli altri elementi per determinare le altre maggiorazioni di cui all'art. 7 ed alla quantificazione dell'Aiuto concedibile.
4. Ai fini della verifica di cui al comma 3 lett. d), il Costo Industriale dell'Opera dovrà risultare inferiore alla somma del Valore della Produzione medio degli ultimi tre anni dei seguenti soggetti:
- a. del o dei Richiedenti, che partecipino ciascuno in misura pari ad almeno il 10% al Costo di Produzione complessivo dell'Opera;
 - b. del o dei Produttori Esteri, nonché del o degli altri Produttori che hanno sottoscritto il Contratto di Coproduzione ovvero la Lettera di Intenti, che partecipino ciascuno in misura pari ad almeno il 10% al Costo di Produzione complessivo dell'Opera;
 - c. del o dei Produttori Associati, che partecipino ciascuno in misura pari ad almeno il 15% al Costo di Produzione complessivo dell'Opera, a condizione che siano stati allegati al Formulario i relativi contratti (articolo 12 comma 3 lettera l).

Per «**Valore della Produzione**» si intende quello indicato nel conto economico del bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 2425 cc. lettera A) o di normativa internazionale assimilabile. Ove ricorra il caso, dal Valore della Produzione potranno essere sottratte le componenti non caratteristiche ovvero non attinenti la produzione e relativo sfruttamento dei diritti di Opere Cinematografiche o Audiovisive. Qualora non siano disponibili i bilanci relativi a tre anni, in quanto il soggetto è di più recente costituzione, si considera la media dei dati risultanti dai due bilanci disponibili, ovvero il dato risultante dall'unico bilancio disponibile. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati alle lettere a) b) e c) al momento della presentazione della richiesta non risultino iscritti al Registro delle Imprese Italiano, si prenderà in considerazione il relativo "Valore della Produzione a condizione che siano stati allegati al Formulario i relativi bilanci (articolo 12 comma 3 lettera m).

5. Le attività di cui alle lettere d), e), f) e g) del precedente comma 3 saranno svolte solo nel caso di esito positivo delle verifiche di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 3, in quanto le cause di inammissibilità costituiscono motivo di improcedibilità e impediscono alla richiesta di accedere alla fase valutativa. Lazio Innova potrà sospendere le attività di cui alle lettere e), f) e g) del precedente comma 3, ove l'analisi di cui alla lettera d) del medesimo comma induca a ritenere negativa la relativa verifica da parte della Commissione Tecnica di Valutazione, riprendendo le attività sospese solo in caso tale verifica risulti invece positiva.

6. Per i progetti risultati formalmente ammissibili Lazio Innova redige l'istruttoria a supporto della valutazione tecnico-economica, che sarà effettuata dalla Commissione Tecnica di Valutazione. Lazio Innova si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi ulteriore informazione e documentazione necessaria alla finalizzazione della istruttoria. Il termine perentorio per l'invio delle integrazioni è fissato in 10 giorni dal ricevimento della richiesta delle stesse, fatta salva la possibilità di indicare nella richiesta un termine inferiore. Decorso tale termine Lazio Innova procede sulla base della documentazione disponibile. La Commissione, dopo aver preso atto dell'ammissibilità formale dei progetti, valuterà, sulla base della istruttoria realizzata da Lazio Innova, unitamente all'ulteriore documentazione rilevante fornita dal Richiedente, l'idoneità di merito dei progetti secondo i criteri di cui al successivo articolo 14 e definirà quelli ammissibili a contributo e quelli finanziabili.
7. Per i progetti ritenuti non ammissibili, Lazio Innova provvederà a comunicare ai Richiedenti i motivi di esclusione secondo le procedure di cui all'art. 10 bis della legge 241/90.
8. La Direzione regionale procederà di volta in volta all'approvazione degli esiti della valutazione articolati come segue:
 - elenchi delle domande ammesse con il dettaglio delle domande finanziabili, di quelle finanziabili con riserva, di quelle non finanziabili, specificando eventualmente le condizioni poste alle domande finanziabili con riserva, sulla base della dotazione finanziaria e delle relative riserve finanziarie;
 - elenco delle domande non ammesse con l'indicazione delle motivazioni della mancata ammissibilità.
9. Gli esiti approvati con Determinazione della Direzione regionale saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet www.lazioeuropa.it.
10. I progetti ammessi ma non finanziabili per insufficienza di risorse possono divenire finanziabili a seguito di scorrimento dell'elenco ovvero all'incremento della dotazione finanziaria del presente Avviso.
11. I progetti finanziabili possono essere ammessi con riserva qualora:
 - a. il Richiedente non abbia presentato, anche nelle more della valutazione della richiesta di contributo sul presente Avviso, il provvedimento del MIBACT relativo alla classificazione, ancorché provvisoria, dell'opera come "prodotto culturale" ai sensi dell'art. 54, comma 2 del RGE o dei meccanismi equivalenti previsti all'art. 4, comma 1, lettera a. Come precisato all'art. 13, comma 3, lettera h, alla data di redazione dell'Avviso assolvono tale funzione il riconoscimento provvisorio della eleggibilità culturale di cui all'art. 5, comma 1 o di cui all'art. 6 comma 5 del D.M. 5 febbraio 2015 - Tax credit Altre Opere Audiovisive – o dall'art. 3 del D.M. 7 maggio 2009 – Tax credit Cinema (decorso dei termini utili per il diniego da parte del MIBACT);
 - b. nel caso delle richieste riguardanti le Coproduzioni riconosciute tali ai sensi dell'art. dell'art. 6 della Legge 14 novembre 2016, n. 220, ovvero norme antecedenti ed equipollenti ove applicabili, il Richiedente sia in attesa del riconoscimento provvisorio di Coproduzione da parte del MIBACT, pur avendone i principali requisiti;
 - c. il Richiedente abbia presentato in sede di richiesta una Lettera di Intenti, come consentito dall'art. 4, comma 1, lettera b) e non abbia presentato un Contratto di Coproduzione al momento della valutazione.
12. Lazio Innova invia al Beneficiario, o al Beneficiario Mandatario nel caso di Aggregazioni, a mezzo PEC:
 - a. nel caso di Opere finanziabili ma ammesse con riserva, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 9 del presente articolo, comunicazione circa le condizioni poste per la concessione definitiva dell'Aiuto ed i termini entro cui tali condizioni devono risultare soddisfatte. Tali termini e la documentazione necessaria per sciogliere dette riserve sono:
 - i. nel caso di cui al precedente comma 11, lettera a) ed ove sia previsto un provvedimento del MIBACT espresso, tale provvedimento deve esser prodotto entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione o, se successivo, entro 15 giorni dal termine previsto per il rilascio di detto provvedimento. Nel caso invece sia prevista una procedura di silenzio assenso da parte del MIBACT, Lazio Innova e la Regione Lazio acquisiscono direttamente dal MIBACT l'esito di tale procedura;

- ii. nel caso di cui al precedente comma 11, lettera b), entro 6 mesi dalla comunicazione, deve essere prodotto il provvedimento di riconoscimento da parte del MIBACT di Coproduzione ai sensi dell'art. 6 della Legge 14 novembre 2016, n. 220, ovvero norme antecedenti ed equipollenti ove applicabili;
- iii. nel caso di cui al precedente comma 11, lettera c), entro 6 mesi dalla comunicazione, deve essere prodotto il Contratto di Coproduzione.

La mancata produzione di detta documentazione entro i suddetti termini determina la revoca della concessione dell'Aiuto con riserva, salvo proroghe strettamente motivate da giustificati motivi oggettivi o da fatti imputabili a terzi non prevenibili utilizzando la diligenza professionale, quali, a titolo di esempio, senz'altro i ritardi dovuti all'inerzia di altri Stati a riconoscere la Coproduzione ai sensi dei trattati di reciprocità previsti dall'art. 6 della Legge 14 novembre 2016, n. 220 ed in conformità alla Convenzione Europea sulla Coproduzione cinematografica. Nel concedere eventuali proroghe ci si atterrà alle indicazioni dell'Autorità di Gestione tese a salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi di spesa del POR FESR Lazio 2014-2020 e a non mettere così a repentaglio le entrate previste nel bilancio della Regione Lazio per effetto del cofinanziamento europeo (50%) e statale (35%).

- b. entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di concessione dei contributi di cui al comma 9 del presente articolo nel caso di Opere finanziabili ed ammesse senza riserva, ovvero dalla data in cui il Beneficiario ha fornito evidenza documentale circa il soddisfacimento delle condizioni poste per la concessione definitiva dell'Aiuto nel caso dei progetti finanziabili ma ammessi con riserva, la lettera di invito a sottoscrivere l'Atto di Impegno, cui è allegato il testo dell'Atto di Impegno stesso.
13. Qualora il o i Beneficiari non soddisfino le condizioni poste per la concessione definitiva del contributo entro i termini o non sottoscrivano l'Atto di Impegno con la modalità indicata nella lettera inviata da Lazio Innova nei 30 giorni successivi alla ricezione delle relative comunicazioni, allegando quanto in esse richiesto, sarà considerato rinunciatario e Lazio Innova, attesa la decadenza del o dei Beneficiari dall'agevolazione, intenderà risolti di diritto gli impegni ed i rapporti già assunti, dandone comunicazione alla Direzione Regionale. Per il rispetto dei termini indicati nel presente articolo farà fede la data di invio a mezzo PEC.
14. I Richiedenti, i cui progetti non siano stati ammessi all'agevolazione con provvedimento regionale, dispongono di 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di esclusione sul BURL per proporre ricorso amministrativo e di 120 per proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Articolo 14 – Criteri di valutazione

1. La valutazione di merito effettuata dalla Commissione tecnica di Valutazione sulla base dell'istruttoria effettuata da Lazio Innova e delle informazioni e dei dati forniti dai Richiedenti è volta:
 - a. ad accertare la presenza della capacità amministrativa, finanziaria e operativa per portare a termine il progetto agevolabile, ai sensi del comma 3 lett. c) e d) dell'art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013;
 - b. a verificare la coerenza del progetto agevolabile con le finalità del presente Avviso applicando i criteri di valutazione e di priorità approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR ai sensi del comma 2 lett. a) dell'art. 110 del Reg. (UE) 1303/2013 e previsti dalla MAPO;
 - c. a riconoscere l'Interesse Regionale o il Particolare Interesse regionale nonché determinare le altre maggiorazioni di cui all'articolo 7 e quantificare l'Aiuto concedibile.
2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1 lett. b), si applicano i criteri di valutazione e di priorità previsti dalla MAPO ed esplicitati nella griglia di seguito riportata. Sono considerate ammissibili le domande che raggiungono un punteggio complessivo minimo pari a 60, nonché i punteggi minimi ivi indicati per ciascuno dei primi 5 criteri (A-E).

Criteri Sub criteri	Punti max	Punti min	Punti max
	15	5	

A Qualità tecnica e originalità del progetto 1. Qualità della scrittura, sviluppo dei personaggi, dei dialoghi, tono e ritmo e coerenza con il genere; 2. Coerenza con il pubblico di riferimento e respiro internazionale 3. Livello di sviluppo della sceneggiatura			4 6 5
B Curricula o track record delle figure chiave 1 Curriculum regista 2 Curricula autori (direttore della fotografia, autore delle musiche, montatore, costumista e scenografo) 3 Curricula autore soggetto e sceneggiatori Per le persone fisiche si considereranno in modo equilibrato sia gli aspetti commerciali (diffusione internazionale, incassi, etc.) che quelli artistici (premi, etc.) 4 Track record produttori e distributori Nel caso in cui i distributori, inclusi anche eventuali sellers, non siano ancora individuati il relativo punteggio può essere attribuito sulla base della capacità di commercializzare i propri prodotti dimostrata in passato dai coproduttori, ove abbiano una quota di partecipazione non inferiore al 30%. Negli altri casi il punteggio è pari a zero, a meno che non vengano forniti elementi concreti sulle politiche commerciali da valutare.	20	12	4 4 4 8
C Accordi di coproduzione Rapporto tra copertura dei Costi di Produzione assicurata dai Coproduttori che hanno sottoscritto l'Accordo di Coproduzione o la Lettera di Intenti, compresa la quota di competenza dell'eventuale Produttore Associato, e Costo di produzione Punti 30 se copertura 100%, punti 0 se copertura 0%, per interpolazione lineare situazioni intermedie	30	12	
D Rapporto tra Spese ammissibili relative ai costi di produzione e Costo della produzione totale Punti 10 se 50% o superiore punti 0 se 0%, punti 10 se 50% o superiore, per interpolazione lineare situazioni intermedie	10	2	
E Ricaduta economica sulla filiera diretta e indiretta e sul sistema Lazio	10	3	
F Capacità della Coproduzione di promuovere la conoscenza del territorio, della storia, della cultura e della tradizione del Lazio al di fuori dell'area urbana di Roma, al fine di sostenere la competitività dei territori meno noti e riconoscibili dal grande pubblico	15	0	
Totale (punteggio minimo 60)	100		

3. La determinazione del rapporto di cui al criterio C, valida anche con riferimento alla copertura per almeno il 40% dei Costi di Produzione di cui all'art. 4, comma 1, lettera b, è effettuata con riferimento alle coperture finanziarie già reperite alla presentazione della domanda, partendo dalle informazioni fornite mediante il modello di "Piano finanziario di copertura del costo industriale dell'opera" di cui all'appendice 2 dell'allegato B. Si precisa che "l'apporto societario dei coproduttori" sarà considerato valido se coerente con quanto riportato nel Contratto di Coproduzione o nella Lettera di Intenti. L'apporto societario di cui all'art. 4, comma 1 del D.M. 27.9.2004 (apporto della *producer fee* del Beneficiario) non viene considerato tale a tal fine, in quanto non è una copertura finanziaria iniziale reale. Per altre tipologie di apporti, diverse dall'apporto societario o degli incentivi fiscali di carattere

automatico (Tax Credit), saranno considerate valide solo se sostenute da adeguata documentazione fornita dai Richiedenti.

Articolo 15 – Modalità di realizzazione delle Coproduzioni agevolate

1. I Beneficiari devono attenersi puntualmente alle Coproduzioni ritenute ammissibili.
2. Le Coproduzioni devono depositare la copia campione presso la Cineteca Nazionale al fine di ottenere il riconoscimento definitivo della nazionalità italiana, entro 12 mesi dalla data di invio della lettera di invito a sottoscrivere l'Atto di Impegno; tale termine è aumentato, nei casi delle Opere Audiovisive di durata superiore ai 220 minuti o delle Opere di animazione, a 24 mesi.
3. La richiesta di erogazione di saldo relativa ai Costi di Produzione con la relativa documentazione di rendicontazione, deve essere presentata entro 15 mesi dalla data di invio della lettera di invito a sottoscrivere l'Atto di Impegno, aumentato, nei casi delle Opere Audiovisive di durata superiore ai 220 minuti o delle Opere di animazione, a 27 mesi. La richiesta di erogazione di saldo sulle Spese Ammissibili per le Voci di Costo "Promozione e distribuzione per il mercato italiano" e "Promozione e distribuzione per i Mercati esteri" con la relativa documentazione di rendicontazione, deve essere presentata entro 9 mesi dalla data di deposito della copia campione presso la Cineteca Nazionale.
4. Il mancato rispetto di tali termini provoca la revoca del contributo, salvo proroghe strettamente motivate da giustificati motivi oggettivi o da fatti imputabili a terzi non prevenibili utilizzando la diligenza professionale. Nel concedere eventuali proroghe ci si atterrà alle indicazioni dell'Autorità di Gestione tese a salvaguardare il raggiungimento degli obiettivi di spesa del POR FESR Lazio 2014-2020.
5. I Beneficiari assumono l'obbligo che ogni forma di pubblicizzazione e promozione dell'opera rispetti gli obblighi in materia misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico di cui al comma 3 dell'art. 115 Reg. (U.E.) 1303/13, relativo allegato XII, gli atti di esecuzione adottati dalla Commissione Europea e la strategia di comunicazione adottata dall'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 ed in particolare:
 - a. ad inviare a Lazio Innova, appena disponibile, un campione di materiale promozionale al fine di verificare la presenza dei loghi previsti dal combinato disposto di cui sopra;
 - b. ad inserire nei titoli di testa della Coproduzione agevolata i loghi previsti dal combinato disposto di cui sopra con lo stesso rilievo dato ad altri soggetti pubblici e privati che hanno sostenuto finanziariamente la realizzazione dell'opera, ovvero in ragione del sostegno finanziario da ciascuno fornito;
 - c. a depositare, al più tardi decorsi 5 mesi dalla uscita in sala o la messa in onda, una copia digitale dell'opera in formato DVD, in alta definizione, che sarà messa a disposizione della mediateca regionale di cui all'art. 3, comma 1, lettera x) della l.r.2/2012, nonché, con liberatoria all'utilizzo, ai fini di promozione, da parte della Regione Lazio e della Fondazione Roma Lazio Film Commission, un minimo di 5 foto di scena con didascalia, trailer e spezzoni di backstage.
 - d. a comunicare, anche per possibili azioni promozionali comuni o sinergiche:
 - le date di inizio e fine riprese e/o lavorazioni sul territorio regionale;
 - le notizie circa la partecipazione ai festival ed eventuali premi;
 - le notizie circa le conferenze stampa e le anteprime di presentazione delle Coproduzioni, sul mercato italiano o straniero;
 - le notizie circa la distribuzione in Italia e sui mercati esteri della Coproduzione finanziata e relativi dati di ascolto.
6. Ove richiesto dal Produttore Estero potranno essere concordate limitazioni all'uso di detto materiale o diverse condizioni sul rilievo dei loghi da far comparire nei titoli di testa, in considerazione del rapporto tra contributo e Costo industriale della Coproduzione o del fatto che tali obblighi possano ostacolare la diffusione dell'Opera su determinati mercati o mediante determinati mezzi di diffusione.

Articolo 16 – Erogazione dell'Aiuto

1. L'erogazione dell'Aiuto è subordinata alla sottoscrizione dell'Atto di Impegno ed alla realizzazione della

Coproduzione ammessa ed avviene secondo le modalità di seguito indicate.

2. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'Atto di Impegno il Beneficiario, o il Beneficiario Mandatario in caso di Aggregazioni, deve richiedere, per un importo non inferiore al 20% e fino ad un massimo del 40% dell'Aiuto concesso, una anticipazione garantita da Fideiussione (articolo 3 comma 1 punto 39).
3. Il Beneficiario, o il Beneficiario Mandatario in caso di Aggregazioni, può richiedere una o più erogazioni a fronte di Stati di Avanzamento Lavori (SAL) relativi a Spese Effettivamente Sostenute per un importo pari ad almeno il 20% delle Spese Ammissibili. Nel presentare la richiesta di erogazione a SAL può indicare se intende computare tutto o parte dell'importo spettante a fronte del SAL a riduzione o a completa liberazione della Fideiussione. Alla richiesta di erogazione a SAL dovranno essere allegati i documenti di cui ai successivi commi. Qualora per effetto delle verifiche effettuate le Spese Effettivamente Sostenute riconosciute risultassero inferiori al 20% delle Spese Ammissibili, la richiesta di erogazione a SAL non sarà ritenuta valida né ai fini dell'erogazione a SAL né ai fini della riduzione del valore della Fideiussione. Qualora la somma dell'importo erogato a titolo di anticipazione e di quello spettante sulle Spese Effettivamente Sostenute a SAL e riconosciute risultasse superiore al contributo concesso, l'eccedenza sarà comunque attribuita a parziale liberazione della Fideiussione.
4. Entro i termini indicati al comma 3 dell'articolo 15, il Beneficiario, o il Beneficiario Mandatario in caso di Aggregazioni, presenta le seguenti richieste di erogazioni a saldo:
 - il saldo relativo ai Costi di produzione, che non può comunque essere inferiore al 30% del contributo concesso sui Costi di Produzione Ammessi;
 - l'erogazione del saldo del contributo eventualmente concesso a fronte di Spese Ammissibili relative alle Voci di Costo "Promozione e distribuzione per il mercato italiano" e "Promozione e distribuzione per i Mercati esteri", che avviene a fronte di autonoma richiesta e rendicontazione.

Alle richieste devono essere allegati i documenti di cui ai successivi commi. Qualora il o i Beneficiari abbiano ottenuto erogazioni a titolo di anticipazione o a fronte di SAL, l'importo già erogato sarà decurtato dall'importo del contributo spettante a fronte delle Spese Effettivamente Sostenute complessivamente riconosciute. Resta fermo che in caso di parziale realizzazione del progetto agevolato e conseguente corretta rendicontazione di Spese Effettivamente Sostenute inferiori alle Spese Ammissibili, deve risultare comunque rispettata la condizione che il progetto realizzato costituisca un intervento organico e funzionale e coerente con le previsioni dell'Avviso, in particolare ottenga e non perda il riconoscimento definitivo da parte del MIBACT della nazionalità italiana o la classificazione come "prodotto culturale" ai sensi dell'art. 54, comma 2 del RGE, pena la revoca dell'Aiuto.

5. Il Beneficiario decade dal diritto all'Aiuto concesso nel caso in cui la richiesta di erogazione del saldo non sia inviata a Lazio Innova entro i termini indicati al comma 3 dell'art. 15, salvo proroghe strettamente motivate da giustificati motivi oggettivi o da fatti imputabili a terzi non prevenibili utilizzando la diligenza professionale. Nel concedere eventuali proroghe ci si atterrà alle indicazioni dell'Autorità di Gestione.
6. Lazio Innova, effettuate le necessarie verifiche sulla documentazione di spesa concernente il SAL o il saldo dell'Opera ammessa, nonché tutti i controlli richiesti dal Sistema di Gestione e Controllo del POR e da norme comunitarie, nazionali e regionali, dispone l'erogazione dell'Aiuto spettante sulle Spese Ammesse ricalcolate sulla base delle Spese Effettivamente Sostenute e riconosciute.
7. Il contributo è soggetto a riduzione nel caso di non regolare completamento dell'Opera ammessa rispetto a quanto previsto ed approvato, ovvero nei casi di non conformità parziale della documentazione relativa alla Spesa Effettivamente Sostenuta, sempre che l'Opera così variata costituisca comunque un intervento organico e funzionale, coerente con le previsioni dell'Avviso.
8. Fermo restando il valore massimo delle Spese Ammesse e i limiti di cui al comma 4 dell'articolo 8 nonché quanto previsto al successivo comma 10, il Beneficiario potrà operare variazioni compensative tra le singole Voci di Costo puntualmente elencate nell'articolo 8 comma 2, nel limite del 20% del totale delle Spese Ammesse.
9. In caso di variazioni ai progetti approvati che superino i limiti di cui al precedente comma 8, il Beneficiario dovrà, pena l'inammissibilità delle variazioni eccedenti tale limite, presentarne le motivazioni in forma scritta, a firma del proprio Legale Rappresentante, al massimo in sede di richiesta di erogazione

a saldo. In ogni caso Lazio Innova ne verifica l'ammissibilità e ne valuta l'impatto ai sensi del successivo comma 10. L'Aiuto erogabile non potrà comunque essere superiore a quello Concesso.

10. Qualunque modifica all'Opera, anche rilevata in sede di rendicontazione finale o priva di impatto economico, che possa incidere in negativo sugli elementi che hanno determinato i punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui all'articolo 14 o sulle maggiorazioni dell'intensità di aiuto previste all'articolo 7, può comportare anche in sede di rendicontazione, la rivalutazione del progetto da parte della Commissione tecnica di Valutazione. Lazio Innova ove abbia il ragionevole dubbio che tali modifiche possano rideterminare il punteggio rendendolo inferiore al punteggio minimo di cui al comma 2 dell'articolo 14 o che possano influenzare le maggiorazioni dell'intensità di aiuto previste all'articolo 7, istruisce tali modifiche e le pone all'attenzione della Commissione tecnica di Valutazione che può di conseguenza determinare la revoca totale o parziale dell'Aiuto.
11. Si precisa che in nessun caso potrà essere modificata la scelta del metodo per la definizione delle Spese Ammissibili di cui all'articolo 9, comma 3, effettuata in sede di compilazione del Formulario.
12. La richiesta di erogazione, deve essere redatta utilizzando la specifica modulistica predisposta da Lazio Innova e dovrà essere corredata da:
 - a. relazione sullo stato dell'arte dell'Opera e sugli obiettivi raggiunti, sottoscritta dal Legale Rappresentante del Beneficiario, o del Beneficiario mandatario in caso di Aggregazioni, nella quale dovranno essere evidenziate le eventuali variazioni intervenute rispetto all'Opera per la quale era stata presentata la richiesta di Aiuto;
 - b. prospetto riepilogativo delle Spese Effettivamente Sostenute, avente valore di autocertificazione (art. 38, comma 3, D.P.R. 445 del 28/12/2000), incluso nella certificazione stessa, sottoscritta dal Legale Rappresentante del Beneficiario, o del Beneficiario Mandatario in caso di Aggregazioni, e dal Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore Legale che rilascia la certificazione².
 - c. la seguente documentazione in copia conforme attestante le Spese Effettivamente Sostenute:
 - atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione all'Opera, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
 - fatture o documenti contabili di valore probatorio equivalente, che siano in regola dal punto di vista della normativa civilistica e fiscale, e rechino il CUP che verrà fornito da Lazio Innova.
 - documentazione attestante i relativi pagamenti in conformità alla normativa che stabilisce gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 L. n. 136/2010 e ss. mm. e ii.), come specificato all'articolo 10, comma 2, lettera f).
13. Lazio Innova provvederà ad esaminare le richieste di erogazione verificando in particolare, ferme restando tutte le altre previsioni dell'Avviso, che le Spese Effettivamente Sostenute e rendicontate:
 - a. derivino da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione all'intervento, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
 - b. siano giustificati da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente ("Titoli di Spesa") e, più in generale, che siano in regola dal punto di vista della normativa civilistica e fiscale;
 - c. siano pagate in modo conforme alla normativa che stabilisce gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 L. n. 136/2010 e ss. mm. e ii.), come specificato all'art. 10, comma 2, lettera f).
14. Tutti i Titoli di Spesa indicati nei documenti di cui alla lettera b) del precedente comma, relativi a spese riconosciute come ammissibili, ai fini delle verifiche di cui al successivo comma 14 dovranno contenere la seguente dicitura: "Spesa sostenuta grazie al contributo del POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto presentato a valere sull'Avviso Pubblico *Azione 3.1.3, sub azione "Attrazione produzioni cinematografiche e sostegno delle PMI che operano direttamente nel settore"*- data e n. protocollo del progetto; nonché il CUP che verrà fornito da Lazio Innova.
15. I documenti relativi alla realizzazione del progetto dovranno essere comunque tenuti a disposizione per

² Qualora dalla Firma Digitale del Revisore Contabile non risulti tale qualifica, andranno forniti gli estremi di iscrizione al Registro dei revisori contabili.

tutta la durata del progetto stesso e per i 5 anni successivi, e saranno verificati in sede di eventuale sopralluogo per la verifica tecnica e amministrativa del progetto agevolato presentato, da parte degli incaricati di Lazio Innova, della Regione Lazio o delle competenti Istituzioni UE; detti documenti dovranno essere resi disponibili in copia conforme all'originale su richiesta di detti organismi.

16. Nel caso di documentazione incompleta Lazio Innova provvede a richiedere le necessarie integrazioni, che dovranno essere fornite dal Beneficiario nei 30 giorni successivi alla richiesta.
17. I Beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente a Lazio Innova l'eventuale rinuncia, totale o parziale, alla realizzazione del progetto ammesso.

Articolo 17 – Revoche e Recuperi

1. L'Aiuto concesso è soggetto a revoca totale con restituzione di una somma pari all'importo del contributo eventualmente già erogato, maggiorato degli interessi semplici calcolati al tasso di interesse legale per il periodo intercorrente fra la data di erogazione e quella di revoca, in uno o più casi di seguito indicati:
- a. in caso di Aiuto concesso e/o erogato sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti, ovvero in caso di mancato aggiornamento delle dichiarazioni rese di cui al comma 14 dell'articolo 12;
 - b. qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 4 e 6 (fermo restando quanto ivi precisato ai commi 8 e 9), del presente Avviso;
 - c. in caso di esito negativo delle verifiche effettuate ai sensi della Disciplina Antimafia (Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii.);
 - d. qualora il progetto sia ammesso con riserva e non sia prodotta la documentazione entro i termini previsti all'articolo 13, comma 12;
 - e. in caso di mancata sottoscrizione dell'Atto d'Impegno entro i termini previsti all'articolo 13, comma 12;
 - f. in caso di mancata richiesta di anticipo e produzione della relativa Fideiussione entro i termini previsti dall'articolo 16, comma 2;
 - g. qualora il progetto non venga realizzato nelle modalità e nei termini di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 del presente Avviso;
 - h. qualora il Beneficiario venga meno all'impegno di non presentare ad altra Pubblica Amministrazione i medesimi Titoli di Spesa ai fini dell'ottenimento di ulteriori agevolazioni pubbliche non dichiarate, ove ricorra il caso previsto all'art. 10, comma 4;
 - i. qualora entro 5 anni, a far data dall'erogazione del saldo, il Beneficiario cessi, per liquidazione volontaria o a seguito di un fallimento fraudolento, l'attività di impresa;
 - j. qualora la realizzazione dell'Opera presenti gravi difformità, nel contenuto o nei risultati conseguiti, rispetto al progetto per il quale era stata presentata la richiesta di Aiuto;
 - k. in caso di gravi inadempimenti del Beneficiario rispetto agli obblighi previsti nel presente Avviso, nell'Atto di Impegno ed in tutta la documentazione prodotta in allegato alla Domanda;
 - l. in caso di mancata o perdita del riconoscimento di "prodotto culturale" di cui all'art. 54 del comma 2 del RGE ai sensi della pertinente procedura per la concessione di Aiuti di cui all'art. 3, comma 2 lettera a, (2) di competenza della Direzione Generale Cinema del MIBACT o del riconoscimento della Coproduzione ai sensi degli artt. 4 e 6 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.28, entrambi;
 - m. in caso di mancata o perdita del riconoscimento Coproduzione ai sensi degli artt. 4 e 6 della Legge 14 novembre 2016 n. 220 di competenza della Direzione Generale Cinema del MIBACT;
 - n. in caso di Irregolarità risultanti a seguito di verifiche e controlli eseguiti;
 - o. in caso di grave inadempimento degli obblighi di cui al comma 5 dell'articolo 15 del presente Avviso.
2. Eventuali ritardi nella restituzione di quanto dovuto comporteranno l'applicazione di interessi di mora

nella misura degli interessi legali maggiorati di 100 punti base.

3. Al verificarsi di una o più cause di revoca, Lazio Innova, esperite le procedure di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 241/90, trasmette alla Regione Lazio la proposta per l'assunzione del provvedimento definitivo di dichiarazione di revoca, e provvede al recupero delle somme erogate.
4. Qualora, nel rilevamento delle predette irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o penale, Lazio Innova e Regione Lazio esperiscono ogni azione nelle sedi opportune.
5. Lazio Innova provvede a comunicare alla Regione Lazio il verificarsi di situazioni di decadenza o rinuncia.

Articolo 18 – Controllo e monitoraggio

1. Lazio Innova svolge periodica attività di monitoraggio sullo stato di attuazione dei progetti, anche attraverso sopralluoghi ispettivi.
2. Lazio Innova può visionare in ogni momento anche successivo alla fine della realizzazione del progetto, la documentazione originale delle Spese Effettivamente Sostenute per il progetto, che dovrà essere conservata obbligatoriamente dal Beneficiario per 5 anni dalla data di erogazione del saldo. A tal fine il beneficiario deve conservare presso la propria sede tutta la documentazione in originale relativa alle Spese Effettivamente Sostenute e, per quelle relative alle Spese sottostanti di cui al comma 5 dell'art. 10, copie rese conformi all'originale dal Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore Legale che rilascia la certificazione di cui all'art. 16, comma 12, lettera b.
3. Ulteriori attività di controllo potranno essere svolte direttamente dalla Regione Lazio o dagli organismi incaricati del controllo operanti a livello regionale, nazionale e comunitario.
4. Entro 24 mesi dalla data di Completamento del progetto la Regione Lazio e Lazio Innova possono predisporre una valutazione d'impatto sull'utilizzo dei contributi erogati.

Articolo 19 – Diritto di accesso, informativa ai sensi della Legge 241/90, trasparenza e trattamento dei dati personali

1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 e seguenti della legge 241/90 e ss.mm.ii viene esercitato mediante richiesta scritta motivata rivolgendosi a Lazio Innova Sp.A. all'indirizzo di cui al precedente art. 3, comma 44, con le modalità di cui all'articolo 25 della citata legge.
2. Il responsabile per le attività delegate a Lazio Innova S.p.A in qualità di Organismo Intermedio è il Direttore pro tempore di Lazio Innova S.p.A. o suo delegato.
3. Il responsabile dell'adozione dei provvedimenti finali è la direzione Cultura e Politiche Giovanili.
4. La durata del procedimento non può superare i termini previsti dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 123/98.
5. I Richiedenti, nel presentare la Domanda accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (codice fiscale e ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, nome, cognome ed eventuale nome della ditta) e dell'importo dell'agevolazione concessa ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza.
6. I Richiedenti, nel presentare la Domanda accettano inoltre la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei dati e delle informazioni previste dall'art. 115 (1) e (2) del Reg. (U.E.) 1303/13 circa gli obblighi di informazione e trasparenza sui beneficiari e, nel caso gli aiuti di Stato concessi di importo superiore ad Euro 500.000, dall'art. 9 (1) (c) del RGE e relativo allegato III.
7. La descrizione sintetica del Progetto sovvenzionato, ai fini del rispetto dell'art. 27 del D.lgs. 33/2013, riporterà le informazioni indicate dal Richiedente in sede di compilazione del Formulario, nell'apposito box "Descrizione sintetica del Progetto".
8. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. («Disciplina Privacy») il trattamento dei dati personali forniti per effetto della partecipazione all'Avviso avviene esclusivamente per le finalità del procedimento amministrativo da tale Avviso disciplinato, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza. Ai sensi dell'art. 13 della citata Disciplina Privacy, si fa riferimento alla apposita informativa allegata sub C.